

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA

OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

AI SENSI DELL'410, COMMA 1, C.P.P.

ILL. MO SIGNOR GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI,

il sottoscritto Beniamino Sandrini nato a Sommacampagna il 22.05.1953 residente in Via del Fante 21 a Caselle di Sommacampagna in qualità di persona offesa nel procedimento penale distinto al n. 10/013862 R.G.N.R. - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, affidato al Pubblico Ministero dott. ssa Valeria Ardito,

P R O P O N E

opposizione, ai sensi dell'art. 410, primo comma, c.p.p., **avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero** in data 20.09.2012 ed il cui avviso di avvenuto deposito della relativa raccomandata di spedizione è stato ricevuto dallo scrivente in data 15.10.2012.

* * * * *

CON RICHIESTA DI PROSEGUIMENTO DELLE INDAGINI, AFFINCHE' POSSA ESSERE ACCERTATO SE SIANO RAVVISABILI NUOVE FATTISPECIE DI RILEVANZA PENALE ANCHE ALLA LUCE DELLE SEGNALAZIONI COME EVIDENZIATE NELLA PRESENTE PROPOSTA DI OPPOSIZIONE AVVERSO LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE.

PREMESSA

Nella propria richiesta di archiviazione, il Pubblico Ministero, ha "*ritenuto che non sono ravvisabili fattispecie di rilevanza penale alla luce dell'interpretazione fatta propria dalla Corte di Cassazione*", Corte di Cas-

sazione che è intervenuta (a confermare l'Ordinanza n. 64/2011 TRIB. LIBERTA' di VERONA, del 17/06/2011) con l'Ordinanza: Cass. Sez. III n. 19457 del 23.12.2012 (Cc. 17 gen. 2012) come sintetizzata nei contenuti dell'intervento dell'Avv. M. Valeria Feraco di www.reatiambientali.net che ha osservato quanto segue: *“Risulta evidente, già dalla semplice lettura delle disposizioni contenute nel punto 2.4.2 dell'allegato 1 al d. lgs. 36/2003 che in nessun modo il legislatore ha richiesto la necessaria presenza originaria di una **formazione geologica naturale** che risponda ai requisiti di permeabilità e spessore previsti, ben potendo la stessa essere integrata da una barriera artificiale, a condizione che gli indici di permeabilità e spessore complessivamente raggiunti siano corrispondenti a quelli richiesti dalla legge. Il sistema di tali disposizioni deve, in altri termini, essere interpretato nel senso che la **formazione geologica naturale preesistente** può originariamente non rispondere ai requisiti di permeabilità e spessore previsti per le discariche; in tal caso, essa deve essere **integrata artificialmente attraverso una barriera di confinamento che fornisca una protezione equivalente**”.*

<http://www.reatiambientali.net/2012/06/giurisprudenza-rifiuti-discardica-e.html>

Il sottoscritto non è mai intervenuto sul fatto citato dall'Ordinanza della Corte di Cassazione e cioè che *“si possa realizzare una discarica in un'area ad **elevata pericolosità idraulica** purchè questa sia realizzata su una **formazione geologica naturale, integrata da una barriera artificiale,** a condizione che gli indici di permeabilità e spessore complessivamente raggiunti siano corrispondenti a quelli richiesti dalla legge”,* perché, a parere proprio, questo *potrebbe anche essere possibile **solo se*** la

progettazione e la realizzazione dell'intervento autorizzato fosse stato realizzato a perfetta regola d'arte con l'utilizzo delle migliori tecniche.

E' quindi evidente che una **Discarica NON può essere realizzata su TERRENO DI RIPORTO**, soprattutto se poi la Discarica viene realizzata in un ambito agricolo, che da Aprile a Settembre di ogni anno, di ogni settimana, per ore e ore, il terreno agricolo, contermine alla Discarica viene **allagato da 20/30 cm di acqua** a causa "**irrigazione per scorrimento ad immersione**" con evidenti infiltrazioni d'acqua nei **terreni di riporto**.

Una esecuzione a regola d'arte e con le migliori tecniche conosciute che, nel caso della Discarica Siberie in questione, **non è stata rispettata**, dove le pareti della Discarica, più volte, sono "**collassate**" per infiltrazioni conseguenti alla **normale, consueta e storica** pratica irrigua operata da secoli, **mai esaminata e mai valutata nel procedimento autorizzativo della Discarica di Rifiuti delle Siberie** e che fa sì che questa Discarica **sia estremamente "fragile" nella sua stabilità e integrità**.

Orbene, se si ha la pazienza di leggere tutte le motivazioni a supporto delle segnalazioni presentate dal sottoscritto in questi anni, dalla carente progettazione prima e dalla realizzazione con "collassamenti" poi della Discarica, si potrà agevolmente rilevare che, in realtà, il tenore delle segnalazioni inviate ha sempre riguardato **altri fatti** per i quali potrebbero essere **ravvisabili fattispecie di rilevanza penale**, ben diverse, ben più gravi e ben più articolate rispetto da quanto riportato nell'ordinanza Cass. Sez. III n. 19457 del 23.12.2012 della quale, comunque, il Signor Pubblico Ministero che fa riferimento solo a: **formazione geologica naturale**.

Nel seguito si evidenziano i **FATTI** e **gli accadimenti** che sono a supporto

della presente **proposta di opposizione** ai sensi dell'art. 410, primo comma, c.p.p., avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero in data 20.09.2012 e ricevuta dal sottoscritto il 15.10.2012.

PRIMA PARTE: GLI ASPETTI GENERALI

1° FATTO: Il progetto finalizzato a realizzare la Discarica di Rifiuti è stato presentato con la giustificazione e/o con la motivazione che l'intervento sarebbe stato un "recupero ambientale" dell'ex cava.

Non posso non rimarcare che il sottoscritto ha sempre sostenuto che presentare il progetto di un Recupero Ambientale di una ex cava di ghiaia con la motivazione come riportata nell'allegato A della DGRV 996/2009: *"Dall'analisi eseguita emerge che il ripristino morfologico dell'area è da ritenere il presupposto indispensabile di qualsiasi intervento, che contempli il reinserimento ambientale del sito. Mantenere la depressione di cava, anche parziale, comporta il perdurare dell'attuale impatto paesaggistico e non permette una completa fruizione da parte della collettività, determinando un rischio di abbandono dell'area e la produzione, nel tempo, di ulteriori impatti negativi"*, è una **motivazione assurda**... ed è una giustificazione che offende gravemente l'intelligenza del sottoscritto e/o di qualsiasi altra persona che abbia un minimo interesse per le problematiche ambientali, la tutela del territorio e la salvaguardia della salute pubblica.

Si chiede pertanto che venga accertato se siamo in presenza del reato di cui all'art. 643 Codice Penale, con colpe da attribuire a chi ha presentato il progetto e a chi l'ha anche approvato (dal Comune alla Regione) nei diversi gradi di approvazione, compreso le Commissioni che a diverso titolo sono intervenuti nell'iter che poi ha portato alla definitiva autorizzazione.

2° FATTO: La Discarica Siberie, NON è una “normale” discarica gestita da una “normale” ditta, visto che siamo in presenza di un “project financing” di una “opera pubblica” (anche se questa opera è una Discarica) la cui realizzazione e gestione è stata assegnata “in concessione” ad una A.T.I. - Associazione Temporanea d’Impresa.

Se la ditta Geo Nova Spa, fosse stata proprietaria del sedime e/o a qualsiasi titolo avesse avuto la disponibilità dell’ex Cava Siberie e se a suo rischio d’impresa avesse proceduto a richiedere l’autorizzazione ad aprire una Discarica di Rifiuti, il sottoscritto non avrebbe avuto nulla da eccepire e/o da contestare nel merito di questa autorizzazione. Ma dato che la discarica Siberie è un’opera pubblica da realizzare in “**project financing**”, il sottoscritto ha ritenuto di dover segnalare i fatti accaduti, i cui **principali attori** sono la **ATI Geo Nova** (con le diverse Geo Nova con le diverse Partite IVA poi segnalate) e il **Comune di Sommacampagna**, con le responsabilità politiche-amministrative e personali dei dirigenti coinvolti.

La Geo Nova SpA è apparsa sulla scena a seguito di una prima gara svolta per individuare il “*proponente*” di un “*project financing*” e successivamente, a seguito di di seconda Gara d’Appalto, sempre alla Geo Nova SpA sarebbe stato concesso “in convenzione” da parte del Comune di Sommacampagna di poter realizzare un’opera pubblica e sarebbe pertanto utile che su queste procedure, dall’incarico di “proponente” alle Gare d’Appalto, anche la Procura della Repubblica abbia da indagare al fine di verificare se vi sono ravvisabili fattispecie di rilevanza penale.

Poi se durante le diverse procedure delle Gare d’Appalto le ditte vincitrici Geo Nova Spa, Geo Nova srl o Geo Service srl, appaiono, scompaiono,

cambiano nome, riappaiono con lo stesso nome, ma con partite IVA diverse, (come descritto nell'APPENDICE riportata alla fine della presente proposta di opposizione) quali di queste ditte hanno vinto le suddette gare, quando dall'esame degli atti appare difficile distinguerle soprattutto quando queste hanno la stessa denominazione e cambia la partita IVA?

Alla luce di quanto qui evidenziato, credo debbano essere verificate delle dichiarazioni contenute nel Verbale di sommarie informazioni di persona informata dei fatti dichiarate dal Geom. Lorenzo Gaspari, del 30.11.2010

in particolare la risposta alla domanda: *“Le variazioni di ragione sociale della ditta “promoter” possono aver viziato la procedura?”* alla quale domanda il Geom. Gaspari ha così risposto: *“A mio avviso no, in quanto i requisiti per partecipare sono rimasti garantiti dall'inizio e comunque la seconda fase della gara non sono intervenute ulteriori variazioni”*.

“Particolari” affermazioni quelle del geom. Lorenzo Gaspari, che sono smentite dai fatti e dai documenti dallo stesso allegati alla sua deposizione che meritano di essere riviste ed esaminate attentamente, soprattutto per quanto riguarda le certificazioni allegate, che vanno verificate nella loro veridicità e appartenenza, all'una o all'altra ditta, con lo stesso nome.

Si chiede pertanto che venga accertato se siamo in presenza dei reati di cui agli artt.: 476, 478, 479, 480, 481, 482 e 483 del Codice Penale e/o di altri reati che possano essere ascrivibili alle Gare come esperite.

3° FATTO: Autorizzazione per la Discarica rilasciata in netta violazione della normativa della Direttiva VIA che prevede la partecipazione al procedimento dei Comuni “interessati” e del Pubblico.

Sulla questione sollevata in merito a questo fatto, da una recente Sentenza del Consiglio di Stato (n° 03430/2010) estraggo questa determinazione: *“Il Giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che il parere della Commissione Regionale V.I.A., che è stato approvato con il provvedimento impugnato, individua (pagina 24 dell'allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009) come territorio potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo quello delimitato da un raggio di 2 chilometri verso monte della discarica rispetto alla direzione di deflusso della falda e da un **raggio di 5 chilometri verso valle del sito.**”*

Considerato che il progetto presentato dalla ATI Geo Nova è stato approvato da diversi enti pubblici e commissioni, che non hanno correttamente applicato la Direttiva VIA, perché **non hanno interessato i Comuni che sono ubicati entro i 5 km a valle della Discarica,** va richiamata la Sentenza del CdS come sopra citata, che ha evidenziato anche questo:

*“Va in ogni caso soggiunto che nella specie la parte originariamente ricorrente non aveva dedotto il mero profilo dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento ma **il più significativo profilo della violazione della prescrizione** di cui all'art. 2 della legge regionale n. 10/1999, che attribuisce ai **Comuni interessati il compito di formulare il parere** di cui al comma 2 dell'articolo 5 del DPR 12 aprile 1996 ed all'art. 17 della legge regionale n. 10/1999 nonché delle norme (vedi in particolare gli artt. 19 bis e 23 della medesima normativa regionale) che contemplano **l'integrazione della composizione della Commissione VIA con l'inserimento dei rappresentanti dei Comuni interessati**”.*

Si chiede pertanto che venga accertato se siamo in presenza di altri eventuali reati che siano iscrivibili a queste mancanze di applicazione della Direttiva V.I.A. del Proponente (ATI Geo Nova) e la Commissione VIA.

4° FATTO: Il ruolo e le responsabilità del geom. Lorenzo Gaspari nel duplice incarico di “Responsabile del unico del procedimento” (pagato dal Comune di Sommacampagna) **e di “Direttore dei lavori del primo stralcio”** (pagato dalla Geo Nova SpA) **attività che Egli deve svolgere “al di fuori dell’orario di lavoro di dipendente pubblico”.**

Dal verbale dell'ARPAV del 8.9.2010 tra le persone presenti al momento del sopralluogo si evince che era presente il Geom. Lorenzo Gaspari, in qualità di Responsabile Ufficio Ecologia (pagato dal Comune) e nel contempo in qualità di Direttore Lavori del 1° stralcio della Discarica (pagato dalla Geo Nova spa) e quindi ci si chiede se vi sia qualche reato nel fatto che il tempo utilizzato dal dipendente pubblico (pagato dal comune) sia stato utilizzato dal dipendente privato (pagato dalla Geo Nova).

Se il geom. Lorenzo Gaspari avesse da svolgere in contemporanea l'attività di Responsabile del Procedimento e anche di Direttore dei Lavori come dipendente pubblico (e quindi pagato solo dal Comune), il sottoscritto **non avrebbe avuto nulla da eccepire e/o qui da segnalare.**

Ma quando il geom. Lorenzo Gaspari, pur su indicazione della Giunta, svolge l'attività di Direttore dei Lavori “*al di fuori dell’orario*” di dipendente pubblico e pagato dalla ditta che deve controllare, non solo credo siamo in evidenza di un grave conflitto d’interessi, ma forse siamo in presenza anche di reati che devono essere accertati e valutati nelle conseguenze.

Va qui evidenziato che come Responsabile del Procedimento il geom. Lo-

renzo Gaspari non si era attivato in tempo utile affinché la Giunta Comunale provvedesse alla nomina del Direttore dei Lavori, **grave sua mancanza** impropriamente risolta poi con la Delibera di Giunta n° 41 del 4 marzo 2010 in cui si determina questo: *“di incaricare il responsabile del servizio ecologia, nonché responsabile unico del procedimento, Lorenzo Gaspari della direzione lavori, relativamente al primo stralcio delle opere di costruzione della discarica, nelle more dell'individuazione di un idoneo professionista esterno ai sensi dell'art. 91 comma 2 del D.lgs. 163/06;”*

Per tutta la durata dei lavori del primo stralcio, ma anche dopo, alcuni documenti sono stati firmati dallo stesso Geom. Lorenzo Gaspari nella sua doppia responsabilità (ma anche con doppio compenso: pubblico e privato) vedi come esempio la lettera del Comune di Sommacampagna del 28.9.2010 e altre lettere depositate e “doppiamente” firmate.

Si chiede pertanto che venga accertato se siamo in presenza di altri eventuali reati considerato l'utilizzo del tempo, di mezzi, di materiale, di costi vari: poste, telefono ecc, ecc e dell'utilizzo degli uffici comunali qualora questi siano stati utilizzati dal Geom. Lorenzo Gaspari (dipendente del Comune) anche nello svolgimento della privata attività di Direttore dei Lavori (pagato da Geo Nova spA) affinché possano essere individuati degli altri eventuali reati che devono essere penalmente perseguibili.

5° FATTO: Se il geom. Lorenzo Gaspari come “Responsabile del unico del procedimento” (pagato dal Comune di Sommacampagna) **è il “controllore”**, ma lo stesso Geom. Lorenzo Gaspari è anche il “Direttore dei lavori del primo stralcio” (pagato dalla Geo Nova SpA) **è il “controllato”**... è solo un “conflitto d'interessi” o... vi è dell'altro?

Il sottoscritto ritiene che sia stato un gravissimo errore quello determinato con la Delibera di Giunta n° 41/2010, le cui responsabilità vanno assegnate indistintamente a tutti i componenti della Giunta che hanno approvato, a diverso titolo, la deliberazione con la quale il Geom. Lorenzo Gaspari è diventato **contemporaneamente “controllore” e “controllato”**.

Ma forse sono necessarie ulteriori indagini, considerato che il pagamento di compensi e spese per l'attività di Direttore dei Lavori - come “legalmente” sarebbe stato compito ricevere da parte delle ATI Geo Nova per quanto convenuto negli accordi stabiliti tra il Comune e la ATI Geo Nova – potrebbe essere accertati anche gravi reati, qualora i “controlli” effettuati dal Responsabile del Procedimento fossero stati caratterizzati, da “*dimenticanze*”, da “*non segnalazioni*”, da “*modifiche di progetti senza approvazioni*”, compiuti in accordo con il “Direttore dei lavori”, pagato dalla Geo Nova Spa, che casualmente è lo stesso Geom. Lorenzo Gaspari,.

A titolo di esempio, se la Geo Nova ha pagato al geom. Lorenzo Gaspari le “*vacazioni*” sul cantiere come Direttore Lavori, ma il Gaspari era già presente sul cantiere come Responsabile del Procedimento (e quindi già pagato dal comune), è un doppio compenso ed è quindi è un reato?

Se il geom. Lorenzo Gaspari, come Direttore dei Lavori, ha utilizzato l'auto di servizio per le “*vacazioni*” sul cantiere, anche questo è un reato?

Se il Direttore dei Lavori sottoscrive dei documenti redatti e predisposti dal Responsabile del Procedimento, documenti che poi vengono spediti a spese del Comune, anche in questo sono riscontrabili dei reati?

Dagli atti depositati in Procura il sottoscritto: a) non ha visto se vi fosse copia del conferimento d'incarico stipulato tra la Geo Nova spa e il Geom.

Lorenzo Gaspari, b) non ha trovato copia delle eventuali fatture per le prestazioni eseguite dal Direttore dei Lavori, il Geom. Lorenzo Gaspari e c) non ha trovato copia della descrizione delle spese e/o delle vacanze compiute dal Geom. Lorenzo Gaspari sul cantiere. Visite e/o vacanze che lo stesso, come Direttore dei Lavori (pagato da Geo Nova SpA) avrebbe dovuto effettuare al di fuori dell'orario di dipendente pubblico.

Si chiede pertanto che venga accertato se siamo in presenza di altri eventuali reati, considerato che il compenso ricevuto dal Geom. Lorenzo Gaspari come Direttore dei Lavori – visto poi che i lavori sono stati male diretti con i collassamenti e i ritardi conseguenti – possa essere configurabile quale azione strumentalmente ideata per “*ammorbidire*” i controlli del Responsabile del Procedimento (che però è la stessa persona e cioè lo stesso geom. Lorenzo Gaspari) o peggio ancora, essere una “*surrettizia*” forma di “*tangente*” con la quale è stato “*pagato*” il silenzio del Geom. Lorenzo Gaspari (come Responsabile del Procedimento) in merito a quanto poi accadeva, ed è accaduto, nel cantiere della Discarica Siberie.

SECONDA PARTE: RIESAME DI ATTI GIA' DEPOSITATI

6° FATTO: Richiesta di riesame delle segnalazioni del sottoscritto datate: 14 aprile, 24 aprile, 5 maggio e 10 maggio 2010.

Con questa ennesima segnalazione (accompagnata da foto e video riprodotti su un cd_rom) e alla data del 14 aprile 2010, tra l'altro segnalavo: “*Come evidenziato nella precedente comunicazione che **per la realizzazione delle pareti di una “discarica” venga utilizzato del materiale diverso dalla ghiaia**, questo sembra improponibile, soprattutto perché poi il peso dei rifiuti che avesse da gravare sulla parete **potrebbe creare***”

problemi strutturali e di tenuta dell'impermeabilizzazione... "a tenuta stagna"... della "discarica".

"Questa mia preoccupazione va ad aggiungersi poi... alla possibilità che dette pareti **possano essere state realizzate con "fanghi di lavorazione"** dall'attività di ghiaia che, **in caso di infiltrazioni di acqua "dall'esterno" della Discarica, causa "irrigazione per sommersione e scorrimento"**, come questa viene effettuata nella campagna esterna alla "Discarica"... **possa creare danni irreversibili alla "tenuta idraulica" della pareti e del fondo dell'ex Cava Siberie**".

Una segnalazione dettagliata, sull'uso di "terreno di riporto" invita a diversi indirizzi e organi di controllo, che concludevo con questa frase:

"Comunque e qualora, l'approntamento della Discarica delle Siberie avesse da continuare, prima di permettere la prosecuzione dei lavori do-
vrebbe essere **accertata la resistenza e la qualità delle pareti e del**
fondo della ex Cava Siberie al fine che tutto il materiale di risulta (probabilmente costituito da fanghi di lavorazione della ghiaia, che è stato accastato sulle "sponde" della ex Cava) non abbia poi da **subire modifiche**
strutturali e/o cedimenti a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti
dai terreni agricoli contermini che potrebbero **gravemente danneggiare lo strato impermeabilizzante** del cosiddetto Recupero Ambientale denominato: "Discarica Sommacampagna"... poi invece accaduto.

Anche da questa segnalazione appare evidente che il sottoscritto non entra nel merito di quanto poi stabilito dalla Ordinanza della Corte di Cassazione Sez. III n. 19457 del 23.12.2012 (Cc. 17 gen. 2012).

Il sottoscritto vuole mantenere l'attenzione, non sull'argilla indagata dalla

Cassazione, ma sul materiale (lettera del 24.4.2010) che è stato depositato (risagomando le pareti) sotto l'argilla, nella zona tra questa e la **formazione geologica naturale** del territorio agricolo sul quale è stata realizzata la discarica su del **“terreno di riporto”** il quale, a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla campagna **poteva subire gravi danni**.

E che le infiltrazioni d'acqua sulle pareti fossero già evidenti, basterebbe visionare un video: <http://youtu.be/Gu2gildWc3I> ed esaminare due foto:

http://1.bp.blogspot.com/_PmCtPnJsDwM/S9wCu2Fn_bI/AAAAAAAAABi0/B1VTcfCp79w/s1600/RIMG0635.JPG

http://3.bp.blogspot.com/_PmCtPnJsDwM/S9wCuhvSOWI/AAAAAAAAABIs/hXfo3LrfkAo/s1600/RIMG0636.JPG

Foto e video, come sopra segnalate che sono state riprese in data 1 maggio 2010, ma che poi sono state allegate alla lettera inviata dal sottoscritto, datata 4.5.2010 e che sono già agli atti del procedimento penale.

In merito alla pareti che secondo il sottoscritto **avrebbero potuto poi collassare**, chiedo venga riesaminata anche la segnalazione del 10.5.2010.

Si chiede che venga accertato se siamo in presenza di altri eventuali reati visto che i collassamenti come già previsti dal sottoscritto e ampiamente segnalati con congruo anticipo, nonostante l'assoluta convenzione del Responsabile del Servizio che, nella lettera del 22 aprile 2010, mi assicurava che: “Si ritiene che la lavorazione in corso di esecuzione sia conforme al progetto approvato”) “collassamenti” poi, effettivamente avvenuti sulle pareti, nell'estate: del 2010, del 2011 e del 2012.

7° FATTO: Richiesta di riesame del verbale dell'ARPAV del **8.9.2010** e delle dichiarazioni rese dal **Geom. Lorenzo Gaspari**.

Nella lettera dell'ARPAV del 10.9.2010 alla quale è stato allegato il Verbale di sopraluogo datato 8.9.2010, si evidenzia questa frase: *“Si trasmette la relazione di sopraluogo evidenziando le criticità/perplessità emerse in tale sede e riportate con carattere grassetto”*.

Nel verbale dell'ARPAV citato è evidenziato che per risagomare le pareti è stato utilizzato lo: *“strato di circa 30-40 cm di terreno di riporto presente superficialmente che costituisce, come riferito dal D.L. il materiale depositato in passato per il ripristino ad uso agricolo della cava di ghiaia esaurita”*, che **NON E' del materiale della *formazione geologica naturale***.

Un materiale assolutamente inidoneo per caratteristiche fisiche ad essere utilizzato in presenza di infiltrazioni d'acqua. Il “controllore” (il Responsabile del Procedimento) avrebbe dovuto impedire l'utilizzo di questo materiale da parte del “controllato” (il Direttore dei Lavori) perché è evidente che se il terreno agricolo utilizzato per risagomare le pareti viene a contatto con dell'acqua d'irrigazione è evidente che questo prima si trasforma in fango e poi tende a collassare nelle sue proprietà di resistenza fisica.

Finchè questo materiale – terreno vegetale – rimarrà sulle pareti della discarica, sotto lo strato di argilla, per eventi sismici e/o per di infiltrazioni d'acqua la stabilità e l'integrità delle pareti... non potrà essere garantita.

Nel verbale dell'ARPAV del 8.9.2010 era stato evidenziato anche questa altra frase: *“Da documentazione fotografica del 15.08.2010, realizzata dal sig. Sandrini e acquisita via web (foto 21+23), si evidenzia che, in concomitanza delle copiose precipitazioni piovose avvenute in quei giorni, erano intervenuti importanti scivolamenti in più punti della copertura argillosa delle pareti, scivolamenti che appaiono in parte risistemati in data del so-*

praluogo". "Si ritiene opportuno che nei collaudi vengano riportate sia le **modalità di stesura e compattazione dell'argilla sulle pareti**, sia i controlli relativi".

Verbale dell'ARPAV che poi si conclude: "Resta inteso che una puntuale **verifica della congruità dell'esecuzione delle opere del progetto approvato rimane di competenza del collaudatore nominato dal Comune di Sommacampagna**" ed io aggiungo: **comprese le responsabilità del Direttore Lavori e del Responsabile del Procedimento: Geom. L. Gaspari.**

Si chiede pertanto che venga accertato se – per quanto segnalato da ARPAV - siamo in presenza di altri reati, commessi in particolare dal Collaudatore, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento.

8° FATTO: Richiesta di riesame delle dichiarazioni contenute nella lettera, datata 28.9.2010 a firma "congiunta" del Responsabile Procedimento e del Direttore dei Lavori, su carta intestata del Comune.

Sul ruolo di "controllore" e di "controllato" del geom. Lorenzo Gaspari ho già evidenziato alcune considerazioni nel 4° FATTO: Il ruolo e le responsabilità del geom. Lorenzo Gaspari nel duplice incarico di "**Responsabile del unico del procedimento**" (pagato dal Comune di Sommacampagna) e di "**Direttore dei lavori del primo stralcio**" (pagato dalla Geo Nova SpA) attività che deve svolgere "al di fuori dell'orario di lavoro di dipendente pubblico" e nel 5° FATTO: Se il geom. Lorenzo Gaspari come "Responsabile del unico del procedimento" (pagato dal Comune di Sommacampagna) è il "controllore", ma lo stesso Geom. Lorenzo Gaspari è anche il "Direttore dei lavori del primo stralcio" (pagato dalla Geo Nova SpA) è il "controllato" **è solo un "conflitto d'interessi"** o vi è dell'altro?

Ma a sostegno delle mie tesi che richiederebbero ulteriori indagini, si ricorda come è stata conclusa la lettera del 28.9.2010 confermata dal Geom. Lorenzo Gaspari nelle sue due responsabilità: *“In attesa di riscontro si comunica che comunque il gestore depositerà quanto prima presso gli Enti competenti la documentazione relativa a **qualsiasi variazione, adattamento o scelta operativa** effettuati e da effettuare nella costruzione della discarica a prescindere che possa essere **considerata come modifica progettuale** o che possa o non possa avere effetti sull’ambiente”*.

Si chiede pertanto che vengano accertate le responsabilità di chi ha Diretto (Geom. Lorenzo Gaspari), di chi ha verificato (Geom. Lorenzo Gaspari e SICEA srl) e collaudato (Ing. Giuseppe Faccini) i lavori di esecuzione della risagomatura delle pareti della discarica e di conseguenza individuare gli eventuali reati a loro ascrivibili, visto che le pareti sono “collassate” (ricordando sempre il doppio ruolo del Geom. Lorenzo Gaspari).

9° FATTO: Richiesta di riesame delle dichiarazioni contenute nella lettera della Geo Nova Spa, datata 1 Ottobre 2010 e firmata dal Direttore Tecnico Geom. Lodovico Traverso.

Di questa lettera, in merito alla **formazione geologica naturale** si evidenziano due particolari paragrafi, in quanto e per quanto dichiarato, andrebbe accertato se possa essere ravvisato il reato di cui all’art. 483 CP.

1° Paragrafo: *“Per le scarpate **di terreno di riporto** sulla parte superiore è quello scavato al piede per portare l’inclinazione esistente da circa 27° a 34°; **tale tipologia di terreno è precisata nell’elaborato A3 Studio Geologico e Idrogeologico del progetto approvato** (a pagina 4), è **indicata l’esatta classificazione del terreno da scavare e da riportare***

nella parte alta delle scarpate **“ghiaia grosso fine e ciottoli con limo argilloso-sabbioso marrone A2-4”**.

2° Paragrafo: “*Si precisa che l’episodio di allagamento è avvenuto a seguito dello scavo per la realizzazione della vasca di dispersione prevista dal progetto originario, eseguita troppo a ridosso della canaletta d’irrigazione dei campi, **ma tutto il resto del perimetro non ci sono mai stati fenomeni di infiltrazione per acque di irrigazione e/o di pioggia provenienti dall’esterno**”.*

In merito al 1° paragrafo è noto che la **formazione geologica naturale** ha un colore tendente al grigio-nocciola molto chiaro, ma se siamo in presenza di un **“limo argilloso-sabbioso marrone”** è evidente che il materiale scavato alla base e riportato sulla base superiore della parete era già **terreno di riporto** proveniente dalla lavorazione della ghiaia utilizzato per risagomare la pendenza di 27° delle pareti della cava alla fine della coltivazione e pertanto tutto il materiale preesistente sulle pareti compreso tra: la pendenza di 27° fino alla pendenza di 45° e oltre, era **già terreno di riporto** e non era e non è la **formazione geologica naturale**.

Sempre in merito al 1° paragrafo il Geom. Lodovico Traverso **non segnala che per la risagomatura delle pareti** è stato utilizzato anche il materiale come evidenziato al “7° FATTO” e così descritto: **“strato di circa 30-40 cm di terreno di riporto presente superficialmente che costituisce, come riferito dal D.L. il materiale depositato in passato per il ripristino ad uso agricolo della cava di ghiaia esaurita”** che forse è proprio uno dei motivi e/o delle concause per cui poi le pareti, **imbevute di acqua d’irrigazione... sono collassate nei mesi successivi**.

In merito al 2° paragrafo, in particolare questa parte: “**ma tutto il resto del perimetro non ci sono mai stati fenomeni di infiltrazione per acque di irrigazione e/o di pioggia provenienti dall'esterno**” è evidente che questo **non è vero visto le foto già segnalate** che avevano già evidenziato **gravi fenomeni di infiltrazione d'acqua sulle pareti**.

Si chiede pertanto che venga accertato se – per quanto dichiarato dal Geom. Lodovico Traverso - siamo in presenza di altri reati in particolare il reato di cui all'art. 483 del Codice Penale.

10° FATTO: Richiesta di riesame del verbale dell'ARPAV del 14.4.2011.

Il sottoscritto nell'esprimere continui dubbi sull'operato del Geom. Lorenzo Gaspari nella sua **doppia veste** di “*controllore*” (pagato dal Comune) e di “*controllato*” (pagato dalla Geo Nova SpA) considera gli interventi e i sopralluoghi effettuati dall'ARPAV come unici interventi “superpartes”, meritevoli solo questi di essere esaminati e presi in dovuta considerazione.

In considerazione di ciò si chiede un riesame di tutte le osservazioni e le segnalazioni come riportate nel verbale 'ARPAV del 14.4.2011 che meriterebbero maggiore attenzione e di queste, si evidenziano, le seguenti.

Il 1° paragrafo da evidenziare è il seguente: “*Con riferimento all'intervento di cui all'oggetto, in data 16.02.2011 la scrivente agenzia ha acquisito (prot. n. 20287/11) dalla ditta Geo Nova SpA la documentazione attestante l'ultimazione delle opere **in conformità al progetto approvato** e relative integrazioni, **a firma del Direttore dei Lavori geom. Lorenzo Gaspari, e certificato di collaudo funzionale dei lotti n. 1 e 2 datato 26.01.2011 a firma dell'Ing. Faccini Giuseppe**”.*

Tralasciando le altre importanti segnalazioni contenute in quel verbale, si segnala quest'ultimo paragrafo: *“Si evidenzia, infine, che nella **documentazione di fine lavori e di collaudo** si riporta l'avvenuta posa e compattezza dell'argilla del fondo e delle scarpate, senza però descrivere le modalità come richiesto nella nota dello scrivente dipartimento prot. 110222/2010 del 19.09.2010 in seguito al sopralluogo effettuato in data 20.08.2010, nel corso del quale si erano appurati scivolamenti e cedimenti della copertura argillosa delle pareti”*.

Si chiede pertanto che venga accertato se da parte del Direttore dei lavori e del Collaudatore vi siano state omissioni e/o mendaci dichiarazioni per le quali possono essere configurati altri reati del Codice Penale.

11° FATTO: Richiesta di riesame delle comunicazioni inviate al PM dalla Sezione di Polizia Giudiziaria del 16 maggio 2011.

Quanto inviato al Pubblico Ministero ha questo testo: *“Si trasmette le comunicazioni del Sig. SANDRINI Beniamino, qui pervenuta via e-mail in data odierna, con la quale lo stesso riferisce che presso l'ex Cava Siberie, sita in Sommacampagna (VR) sono iniziati i conferimenti di rifiuti.”*

Il sottoscritto nel segnalare questo, aveva voluto solo evidenziare che era iniziato il conferimento dei rifiuti, ma preso da questo evento non mi era accorto che dalle foto come inviate, **era già evidente che era già iniziato il collassamento della parete sud lato ovest**, fenomeno che sarebbe **diventato poi “macroscopico”** nei mesi di Luglio e di Agosto successivi. Episodio di collassamento evidenziato dal sollevamento del fondo della discarica, che è ben evidente nell'allegato nell'ultima foto di pagina 3, nelle due foto a pagina 5 e visibile anche nella 1^ foto a pagina 6.

Dalle foto allora inviate appaiono evidenti i primi segni di un collassamento già in atto sulla parete sud lato ovest, ma pur in presenza di questo collassamento il conferimento dei rifiuti **non è mai stato interrotto** e dagli atti reperiti non risulta che ne il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dei Lavori abbiano segnalato che il collassamento delle pareti era già iniziato ed in atto mentre in contemporanea, venivano scaricati i rifiuti.

Poi – **fatto gravissimo** – con i rifiuti è stato creato una specie di “puntello a sostegno della parete” che già all’inizio del conferimento aveva iniziato a collassare. Un tentativo **maldestro ed irresponsabile** di impedire altri collassamenti realizzato depositando uno strato di rifiuti lungo tutta la base della parete sud e sopra l’area già collassata nel vano tentativo di coprire quanto già era avvenuto. **Azione** ad avviso dello scrivente, gravissima (come descritta nelle successive NOTA AA e NOTA BB) e operata al solo **scopo di nascondere il “collassamento” già in atto**, prima che questo potesse diventare troppo evidente?.

Il “puntellamento della parete Sud” con i rifiuti che risulta essere stato ripreso sulle foto (3, 4, 5 e 6) come allegate al verbale del sopralluogo effettuato dall’ARPAV il 4.8.2011 in merito del quale si dettaglierà nel seguito.

I vari Responsabili della ditta, il Collaudatore in corso d’opera, i “Controllori esterni”, il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento avrebbero dovuto segnalare quanto stava accadendo agli enti pubblici di controllo che – come poi accaduto tre mesi dopo – avrebbero provveduto a fermare i lavori per poi adottare gli opportuni provvedimenti per mettere in sicurezza l’area interessata. Non solo non c’è stata segnalazione, **ma vi è stato un evidente tentativo di “nascondere” quanto accaduto.**

Si chiede pertanto che venga accertato se siamo in presenza di altri eventuali reati non ancora attentamente valutati nella loro gravità e che siano individuati i diversi responsabili che non hanno provveduto a segnalare che il collassamento era già in atto, e nascondendolo alle autorità.

12° FATTO: Richiesta di riesame del verbale delle operazioni compiute dalla Sezione di Polizia Giudiziaria in data 19 maggio 2011.

A maggio 2011, appena quattro mesi dopo il collaudo, chi poteva immaginare che le pareti della discarica erano già collassate e pertanto il sottoscritto si sente di “giustificare” del fatto che sul verbale del sopralluogo della Polizia Giudiziaria, effettuato del 19 maggio 2011, non sia stato evidenziato – come è evidente sulla foto n. 1 – che già era in atto un collassamento sulla parete sud lato ovest, visto che nemmeno il sottoscritto si era accorto che il fondo della discarica... si era già “sollevato”.

Ma le foto come acquisite sia il 16 che il 19 maggio 2011, confermano che già a questa data **era in atto il collassamento della parete sud** senza che nessuno dei responsabili della discarica e/o anche i controllori esterni **avessero provveduto a segnalarlo alle competenti autorità.**

Si chiede pertanto che venga accertato se siamo in presenza di altri eventuali reati non ancora attentamente valutati nella loro gravità e che siano individuati i diversi responsabili che non hanno provveduto a segnalare che il collassamento era già in atto, ma nascondendolo alle autorità.

13 ° FATTO: Richiesta di riesame della richiesta di convalida di sequestro preventivo e contestuale richiesta di sequestro preventivo.

Di questo documento, alla luce di quanto poi accaduto nei mesi successivi quando i collassamenti delle pareti già avvenuti nel 2010 si ripresentarono di nuovo, va evidenziato un “dettaglio”, in quanto: Manzato Graziella, Pedrini Franca, Rigo Lara, Chiaramonte Damiano, Vincenzi Massimo, Turato Paolo, Rama Marino, Granuzzo Massimo, Mengalli Gianluca, Serpelloni Alberto, Campagnola Attilio, Principe Alfonso, Ceriani Maria Cristina e Adami Stefano, non solo erano membri del Consiglio Comunale di Sommacampagna che votarono a favore della Delibera 44 del 10.09.2007 ma essendo tutti cittadini residenti nel Comune o limitrofi, tutti questi erano a conoscenza del sistema di irrigazione per scorrimento ad immersione che caratterizza l'intorno del sedime dell'ex cava Siberie e **tutti questi ben sapevano** che da aprile a settembre - *da prima che tutti loro nascessero* - ogni settimana, il terreno agricolo attorno alla Discarica **sarebbe stato allagato e sommerso, per ore, da 20/30 cm di acqua.**

Quindi tutti questi signori, erano ben a conoscenza della pericolosità intrinseca conseguente alle infiltrazioni d'acqua che avrebbe potuto subire la discarica che loro stavano approvando con quella loro delibera.

Un problema questo - che ogni settimana la **campagna agricola veniva allagata** - a loro noto già dall'infanzia, fatto che a nessuno di loro **ha impedito di opporsi** all'approvazione della Delibera Consigliare 44/2007.

Per dovere di cronaca va segnalato che dal Giugno 2009 i sottoscritti signori: Manzato Graziella, Rigo Lara, Chiaramonte Damiano, Vincenzi Massimo (da pochi mesi), Granuzzo Massimo, Serpelloni Alberto e Adami Stefano (fino a pochi mesi fa), sono ancora Consiglieri Comunali di minoranza e mai si sono preoccupati, con interrogazioni e/o interpellanze in

merito al fatto che la discarica avesse subito dei collassamenti alle pareti proprio **a causa di infiltrazioni conseguenti all'acqua d'irrigazione**.

Ovviamente nel Comune di Sommacampagna c'è una persona, che è il Geom. Lorenzo Gaspari che era ben a conoscenza dei fenomeni di infiltrazione d'acqua a cui sono soggette le cave di ghiaia, proprio a causa del sistema di irrigazione per scorrimento ad immersione, ma a quanto pare, questi si è sempre dimenticato di evidenziarlo in tutte le sedi nelle quali è stato chiamato come Dirigente dell'Ufficio Ecologia Comunale.

Si chiede pertanto che venga accertato se siamo in presenza di altri eventuali reati non ancora attentamente valutati nella loro gravità visto che tutti erano a conoscenza del sistema d'irrigazione a scorrimento per immersione che caratterizza la campagna del comune di Sommacampagna.

14 ° FATTO: Richiesta di riesame dell'Ordinanza del Giudice per le Indagini preliminari, ex art. 321 comma 3ter c.p.p.

Il 27 maggio 2011, quando venne emessa l'Ordinanza del GIP, ancora non era noto che dopo i scivolamenti già avvenuti nel 2010, altri collassamenti erano già iniziati (vedi 11° FATTO) e altri ancora sarebbero avvenuti da lì a qualche settimana, un'Ordinanza quindi che si è basata sulle informazioni solo allora conosciute e che non è mai entrata nel merito al **sistema di irrigazione per scorrimento ad immersione** esistente da secoli nella campagna circostante il sedime dell'ex cava Siberie, sistema d'irrigazione, che a parere del sottoscritto crea gravi danni qualora vi sia **terreno di riporto** che possa arrivare in contatto con l'acqua.

Ben diverse sono le conseguenze, quando l'acqua d'irrigazione filtrando nella **formazione geologica naturale** entra in contatto con il "terreno

vegetale e/o limi di lavorazione della ghiaia” materiale utilizzato per risagomare le pareti dell'ex cava, che se bagnato ha la tendenza di diventare fango perdendo qualsiasi resistenza fisica meccanica, facendo così sì che l'argilla depositata al di sopra il **terreno di riporto** abbia da collassare.

Si chiede pertanto che venga accertato se siamo in presenza di altri eventuali reati non ancora attentamente valutati nella loro gravità visto che tutti erano a conoscenza del sistema d'irrigazione a scorrimento per immersione che caratterizza la campagna del comune di Sommacampagna del quale ovviamente il Giudice per le indagini preliminari non ne era mai stato informato, sia della presenza, che negli effetti disastrosi.

15 ° FATTO: Richiesta di riesame del decreto di convalida di sequestro preventivo del CIP – artt. 355, 324, 309 c.p.p.

Si rimarca i contenuti del 13° FATTO, del 14° FATTO e di quanto indicato e segnalato in PREMESSA, evidenziando che se l'area contermina alla Discarica fosse stata irrigata con il sistema a pioggia e non per irrigazione a scorrimento per immersione, forse con adeguate metodologie e sistemi eseguiti a regola d'arte, ripeto, forse, una Discarica potrebbe essere realizzata in un'area ad alta vulnerabilità idraulica soggetta ad allagamento.

Ma quando attorno ad una discarica, ogni sette giorni, da aprile a Settembre, il terreno agricolo viene allagato e sommerso per ore, da 20/30 cm di acqua, è evidente che **non si può approvare ne autorizzare nessun progetto che possa essere destinato a diventare una discarica.**

Soprattutto se nella **formazione geologica naturale** che caratterizza il territorio agricolo viene realizzata una cava scavando un “buco” le cui pareti sono state scavate fino a pendenze ben oltre i 45°, raggiungendo a

volte pendenze vicine e prossime ai 70-75° per poi, alla fine della coltivazione di cava dette pareti vengono risagomate con una pendenza di 25-27° utilizzando del **terreno di riporto** che – di solito – è **costituito da fanghi e da limi conseguenti alla lavorazione della ghiaia.**

Si chiede pertanto che venga accertato se siamo in presenza di altri eventuali reati non ancora attentamente valutati nella loro gravità visto che tutti erano a conoscenza del sistema d'irrigazione a scorrimento per immersione che caratterizza la campagna del comune di Sommacampagna del quale il Giudice per le indagini preliminari non ne era mai stato informato, sia della presenza, che negli effetti disastrosi provocabili.

16° FATTO: Anticipazione memoria e perizia *pro veritate* depositate dall'Avv. Vincenzo Pellegrini a difesa operato del dott. Luca Coin.

La corposa anticipazione memoria e **perizia "pro veritate"** presentata dall'Avv. Vincenzo Pellegrini, **si basa su un presupposto errato**, che potrebbe essere ben rappresentato da quanto riportato alla pagina 16 della perizia stessa, con la quale il Prof. Salvatore Masi, (Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale dell'Università della Basilicata) così dichiara: "E' evidente che in ogni caso l'impianto si colloca su qualche "formazione geologica naturale" (a meno che di improbabili realizzazioni su rilevati artificiali)... dichiarazione del prof. Salvatore Masi, che poi così prosegue: "A rigore si dovrebbe valutare la permeabilità equivalente della **formazione geologica naturale** e aggiungere uno strato minerale di spessore tale che l'insieme abbia una permeabilità inferiore a quella corrispondente ad 1 metro di materiale con $K < 1 \cdot 10^{-9} \text{ m/s}$ ".

Tutta la memoria predisposta dall'Avv. Pellegrini e di conseguenza tutta

la perizia, predisposta con parere “pro veritate” come questa è stata elaborata dagli illustri docenti universitari: Prof. Raffaello Cossu e Prof. Pietro Zangheri **si basa su una errata convinzione** che la Discarica sia stata realizzata su una “**formazione geologica naturale**” quando invece, (anche se improbabilmente secondo il Prof. Salvatore Masi) questa Discarica non sarebbe da fare qualora questa fosse stata “**realizzata su rilevati artificiali**”, come invece è accaduto nella discarica in questione.

I Prof. ri Cossu e Zangheri giustamente segnalano che la progettazione, la realizzazione e la gestione sono in carico alla “ATI Geo Nova” che agisce come mandataria dell’Associazione Temporanea d’Impresa.

Poi tutto il resto è **viziato nella forma e nella sostanza**, in quanto credono che lo strato d’argilla sia stato depositato su una “**formazione geologica naturale**” quando invece, la discarica risulta essere stata realizzata su “**rilevati artificiali**” costituiti da fango, limo e terreno vegetale.

Nell’ex Cava Siberie il limite della “**formazione geologica naturale**”, è costituito dalla parete e dal fondo della cava dove è stata tolta la ghiaia durante la coltivazione della cava stessa, e per le pareti - previ sondaggi mai eseguiti fino alla “**formazione geologica naturale**” – questo limite è costituito dal fronte di scavo, scavo che probabilmente ha superato i 75°.

A conclusione della coltivazione di cava, la pendenza della parete è stata allora modificata, portandola a 27°, creando di fatto un “**rilevato artificiale**”, ubicato al di sopra della “**formazione geologica naturale**”, costituito da fanghi e da limo della lavorazione della ghiaia, ricoperti da 30/40 cm di terreno vegetale... al fine di restituire all’uso agricolo l’ex Cava Siberie.

Di questo “**rilevato artificiale**” non ne parlano mai i progettisti nel proget-

to presentato per la V.I.A. non ne parlano gli illustri cattedratici: prof.ri Cossu e Zangheri chiamati a predisporre la perizia “*pro veritate*”, come non ne parlano i 12 esperti nazionali chiamati a supporto delle tesi dei prof.ri Cossu e Zangheri, se non il prof. Masi che si preoccupa qualora l'argilla **invece** di essere stesa e compattata su una “**formazione geologica naturale**” questa fosse stata stesa su un **improbabile rilevato artificiali**, come invece è stato progettato e realizzato per Discarica Siberie.

Come mai ne i Prof. Raffaello Cossu e Piero Zangheri, ma anche i Prof.ri Andrea Cancelli, Otello del Greco, Fabrizio de Poli, Antonio di Molfetta, Fabio Fior, Giuseppe Genon, Massimo Grisolia, Salvatore Masi, Michele Maugeri, Aldo Muntoni, Francesco Pirozzi e Federico Vagliasindi, illustrissimi docenti esperti in problematiche di Discarica, non si sono preoccupati di valutare esaminare se effettivamente l'argilla era stata stesa e compattata su una “**formazione geologica naturale**” e/o questa argilla fosse stata invece stesa su un... **improbabile rilevato artificiale?**

Se in presenza di una “**formazione geologica naturale**” costituita da ghiaia altamente permeabile e se su questo materassino ghiaioso ogni settimana (da aprile a settembre, da secoli) viene praticata l'irrigazione per scorrimento ad immersione, di fatto allagando il tutto con 20/30 cm di acqua, è evidente che la presenza di questa acqua fa sì che vi siano infiltrazioni sulla parete della discarica, arrivando ad interessare il **terreno di riporto**, e questo, prima di arrivare in contatto con l'argilla della Discarica. L'acqua proveniente dall'alluvione settimanale nemmeno arriva a toccare l'argilla perché tra la “**formazione geologica naturale**” dell'ex cava e il sistema di impermeabilizzazione si trova un “**rilevato artificiale**” il quale,

dato che è **costituito da fango e/o limo di lavorazione della ghiaia mescolato a terreno agricolo**, quando viene interessato dalle infiltrazioni d'acqua si trasforma in fango, **perde tutte le caratteristiche di resistenza del fango secco e si scioglie**, facendo sì che il sovrastante strato di argilla abbia da collassare alla base della parete di quella che dovrebbe diventare una discarica, scivolamento che è ben maggiore quando il fango sciolto si insinua anche **sotto il fondo della Discarica** interessando così non solo la pareti ma anche il fondo della discarica stessa.

Nel progetto predisposto dalla Geo Nova Spa, non esiste nessun sondaggio, nessuna trincea e/o nessun scavo che effettuato sulle pareti sia mai arrivato fino a toccare la **“formazione geologica naturale”** verificando anche la pendenza di questa, conseguente alla coltivazione di cava.

Tutto il progetto della Geo Nova SpA, tutte le perizie *“pro veritate”* fino ad arrivare all'Ordinanza della Corte di Cassazione si basano sul fatto che l'argilla sia stata posata e compattata su **“formazione geologica naturale”**, quando invece con **GRAVISSIMO ERRORE** questa argilla è stata stesa e depositata su **“rilevato artificiale”** costituito da **limo, fanghi e terreno vegetale**, che se bagnato... si scioglie e poi “collassa”.

La mancanza dell'esame, dell'evidenza e anche di una attenta verifica nelle conseguenze, che tra la parete dell'ex cava (scavata forse fino a 75°) e il ripristino ambientale a fine escavazione (portato a 27° di pendenza), è stato creato un **“rilevato artificiale”** che poi – secondo il progetto di Geo Nova SpA - è stato modificato portando la parete ad una pendenza di 35°, (scavando alla base della parete inclinata e riportando il materiale nella parte più alta di questa, aggiungendo altro terreno di riporto

destinato all'uso agricolo) è evidente che questo inficia tutte le considerazioni cattedratiche espresse, **inficiando così anche tutte le considerazioni** poi contenute nella memoria difensiva dell'Avv. Vincenzo Pellegrini.

Si rimarca e si ri-evidenzia poi che, ne nella memoria dell'Avv. Pellegrini, ne nella perizia "*pro veritate*" vi è alcun cenno che già l'anno prima (2010) si erano già manifestati gravi collassamenti delle pareti della Discarica.

Si chiede pertanto che venga accertato se siamo in presenza di altri eventuali reati non ancora attentamente valutati nella loro gravità visto che questi Consulenti non hanno mai menzionato come, di norma, avviene il ripristino della pendenza sulle pareti alla fine della coltivazione di attività di cava, in una zona soggetta al sistema d'irrigazione a scorrimento per immersione, il che fa sì che il tutto venga allagato per ore, ogni settimana.

17° FATTO: Verbale di dissequestro della Discarica Siberie.

Per le considerazioni come espresse al **16° FATTO** è evidente che non doveva essere autorizzato il dissequestro della Discarica Siberie, ma dovevano essere da subito adottate tutte quelle azioni atte a impedire il proseguo dell'attività di discarica, realizzata **NON su una "formazione geologica naturale"** ma realizzata su un "**rilevato artificiale**", di limo, fango e terra, che **se interessato da infiltrazioni d'acqua...** poi collassa.

Si chiede pertanto che l'intera area della discarica **venga posta di nuovo sotto sequestro cautelativo**, non solo per le motivazioni esposte nei **FATTI** immediatamente precedente a questo, ma soprattutto perché come segnalato nei FATTI 11° e 12° sul ripristino del collassamento della parete Sud lato Ovest accaduto prima del 16 maggio 2011, come ben evidenti sulle foto allora riprese, non si è ancora intervenuto, con l'aggravante,

che non solo quel collassamento **NON è mai stato ripristinato, ma è stato ricoperto dai rifiuti nel tentativo di nascondere**, riuscendoci tra l'altro, senza segnalarlo alle autorità preposte ai controlli e alle verifiche.

18° FATTO: Lettera della Geo Nova del 12 Luglio 2011 - Scivolamento dell'argilla "solo" sulla parete Est della Discarica Siberie.

Come indicato nei FATTI 11° e 12° sulla parete sud lato ovest della Discarica era già in atto il collassamento della parete, poi il **giorno dopo** che il sottoscritto ha pubblicato sul blog www.vivicaselle.eu in questo messaggio: <http://vivi-caselle.blogspot.it/2011/07/aggiornamento-al-post-messaggio-di-oggi.html> che era in atto un collassamento della parete est, la Geo Nova Spa scrive segnalando che: *"in data 11.07.2011, il personale Geo Nova addetto alla gestione dell'impianto, ha segnalato che sulla scarpata est del 2° lotto, si era manifestato un fenomeno locale con scivolamento di una parte dell'impermeabilizzazione dell'argilla..."* allegando una memoria tecnica che costituirebbe l'analisi del problema e la proposta per intervenire sul ripristino delle opere di impermeabilizzazione.

A parere del sottoscritto i "collassamenti" come visibili sulle foto pubblicati su www.vivicaselle.eu erano precedenti all'11 Luglio 2011 quando il sottoscritto se ne è accorto e l'ha segnalato alla Polizia Giudiziaria.

Della "Relazione Tecnica" allegata alla lettera della Geo Nova si evidenziano alcuni paragrafi significativi, a partire da questi:

*"Riteniamo che le cause siano legate alle infiltrazioni di acqua sul fianco della scarpata, proveniente dai vicini campi coltivati a frutteto (sul lotto prospiciente alla scarpata E del 2° lotto insiste una coltivazione di kiwi) che in questi giorni **sono abbondantemente irrigati, fino al completo***

allagamento di tutta l'area, oltre al forte temporale nella serata del 10.07.2011".

Da questa frase è evidente che la Geo Nova **non aveva ancora compreso qual'è la tipologia di irrigazione della campagna attorno all'ex cava**, visto che da secoli ormai l'irrigazione viene effettuata per immersione a scorrimento e che quindi ogni 7 giorni (da aprile a settembre) tutto l'intorno agricolo della discarica viene allagato da 20/30 cm di acqua.

In questa altra frase vi è scritto questo: "*In questa situazione **del tutto eccezionale**, il flusso d'acqua, ha interessato anche la scarpata in prossimità del piede dando luogo al fenomeno localizzato di scivolamento del manto argilloso*".

Affermazione incomprensibile se non risibile, **visto che non esiste nessuna eccezionalità** dato che sono secoli che quell'area viene irrigata ad immersione per scorrimento, attività d'irrigazione, che caso mai **viene interrotta**, quando vi sono periodi di forti piogge e/o di frequenti temporali.

Ma è questa altra frase che forse la più significativa da segnalare:

*"In fase di realizzazione delle vasche, pur se non previsto dal progetto, il problema era stato evidenziato e affrontato, e in accordo tra GEO NOVA, il Progettista e il Direttore dei Lavori, sono stati realizzati lungo le pareti dreni in ghiaia con lo scopo di **captare e di favorire il drenaggio delle eventuali acque d'infiltrazione** (vedi foto 4, 5, 6 e 7 e planimetria 1)".*

Un progetto, quello presentato per la VIA dalla Geo Nova che **non aveva valutato** che l'intorno agricolo del sedime della Discarica **era e sarebbe sempre stato irrigato a scorrimento per immersione**, un progetto che pertanto non ha valutato una gravissima criticità esistente, un progetto

che poi è stato modificato senza segnalarlo, realizzando dei dreni di ghiaia, che se non sono stati realizzati fino ad arrivare alla “**formazione geologica naturale**”, ma sono stati realizzati intervenendo solo sul “*rilevato artificiale*”, hanno peggiorato la situazione favorendo lo scioglimento del fango-limo-terra che caratterizza terreno di riporto esistente sulla parete un materiale, che se bagnato, tende a sciogliersi e a scivolare a valle.

Quest'altra frase evidenzia che la Geo Nova, il Progettista e il Direttore dei lavori, si sono dimenticati di segnalare che esisteva un altro collassamento (che forse, nel frattempo, era già stato ricoperto da rifiuti):

“L'area di intervento è evidenziata nell'allegata planimetria 2, e sarà tutta interna al lotto 2, senza interferire ne compromettere le attività del lotto 1”.

Ricordiamo che nel lotto 1, già interessato dal collassamento evidente nei **FATTI 11 e 12**, era già in atto il conferimento dei rifiuti, **rifiuti che sono stati utilizzati, ritengo con azione criminale, nel tentare di coprire e di tamponare il collassamento in atto già evidente** senza mai segnalarlo alle autorità nemmeno con questa lettera e **continuando il conferimento dei rifiuti nel 1° lotto** che era già interessato dai collassamenti.

Si chiede pertanto che oltre all'intera area della discarica, ma con particolare attenzione sull'intera parete sud, **venga posta di nuovo sotto sequestro cautelativo**, non solo per le motivazioni esposte nei **FATTI** immediatamente precedente a questo, ma soprattutto perché come segnalato nei **FATTI 11° e 12°** sul ripristino del collassamento della parete Sud lato Ovest accaduto prima del 16 maggio 2011, come ben evidente sulle foto allora riprese, non si è ancora intervenuto, con l'aggravante che non solo quel collassamento **non è mai stato ripristinato, ma è stato rico-**

aperto dai rifiuti nel tentativo di nascondere senza segnalarlo alle autorità preposte ai controlli e alle verifiche.

NOTA "AA": Foto eseguite dal sottoscritto in data: 5 febbraio 2011, 16 maggio 2011 e 5 giugno 2011 sul "collassamento" parete Sud.

A sostegno e, a maggior dettaglio, di quanto già segnalato ed evidenziato nei **FATTI 11 e 12** si aggiungono ora la **NOTE AA** e la **NOTA BB**


Prima di proseguire, avendo solo oggi recuperato delle foto riprese il 5 febbraio 2011 con delle foto scattate il 5 giugno 2011, **quando la discarica Siberie era ancora sotto sequestro**, da queste foto evidenzio (oltre alle altre foto del 16 maggio 2011) **la presenza del "collassamento" già esistente alla base della parete Sud, lato Ovest.**

5 Febbraio 2011




16 Maggio 2011






Sulla parete Sud lato Ovest, dalla sovrastante foto del 5 Febbraio 2011 è evidente che alla base della parete non vi è nessun collassamento e/o rigonfiamento, mentre dall'altra sottostante foto del 16 maggio 2011, ora il **“collassamento” c'è ed è ben evidente** sulla parete, come è **ben visibile anche il “sollevamento” del fondo** della discarica




5 Giugno 2011




“Collassamento” della parete

con “sollevamento” del fondo




Questo “**collassamento**” della parete Sud lato Ovest, già avvenuto prima dell'11 luglio 2011 e già presente sulle foto del 16 maggio 2011 ed evidente nelle foto del 5 Giugno 2011, primo: **non è mai stato segnalato alle autorità** e secondo: **è stato ricoperto con rifiuti... senza risanarlo.**




Quando il sottoscritto il 16 maggio 2011 ebbe a segnalare l'inizio del conferimento dei rifiuti, non si era accorto che quello che si intravede nella foto era il "collassamento" della parete sud lato ovest, "collassamenti" che divennero ben evidenti solo quando, successivamente, il "telo nero" che ricopriva le pareti, ebbe da strapparsi ed evidenziare inequivocabilmente quanto era accaduto e stava già avvenendo, da mesi, senza segnalarlo.

NOTA “BB”: Foto eseguite dal sottoscritto in data: **11 Luglio 2011,**
01 Agosto 2011 e 11 Agosto 2011 sul “**collassamento**” parete Sud.

Ricordando sempre quanto già evidenziato al 18° FATTO Lettera della
Geo Nova del 12 Luglio 2011 - Scivolamento dell’argilla “solo” sulla pare-
te Est della Discarica Siberie, vorrei evidenziare delle foto riprese in data
11 luglio, 1 Agosto e 11 Agosto 2011, riferite alla parete sud lato ovest.





Queste foto, come riportate nella NOTA "AA" e nella NOTA"BB", servono ad evidenziare quanto segnalato da Geo Nova spa nella lettera del 12 Luglio 2011, dove la stessa dichiara che sarebbe in atto **solo un "collasamento" sulla parete est**, senza MAI citare che da prima del 16 maggio 2011 era già in atto un "collassamento" sulla parete Sud lato ovest, che non solo **NON era mai stato segnalato**, ma come si evince dalla foto **era stato nascosto** ricoprendo quanto accaduto con i rifiuti.

19° FATTO: Diffida della Provincia del 28.7.2011 inviata alla Geo Nova SpA per inottemperanza alle prescrizioni autorizzative e per ripristinare l'impermeabilizzazione sulla sponda est, lotto 2.

La diffida inviata dalla provincia alla Geo Nova è conseguente al fatto che la Geo Nova in data 12 luglio (vedi 18° ATTO) aveva segnalato uno scioglimento della parete in un limitato settore della parete Est (*dimenticandosi di segnalare quello già in atto sulla parete Sud ubicato all'interno di un lotto dove non era mai stato interrotto il conferimento rifiuti*) e ricordando che aveva eseguito dei dreni di ghiaia sulle pareti e anche qui la Geo Nova **si era dimenticata di segnalarlo** quando li aveva effettuati.

Una delle prime frasi che meritano la Vostra attenzione è la seguente:

"I dreni di ghiaia presenti al di sotto dell'impermeabilizzazione spondale, per stessa dichiarazione della ditta, del direttore dei lavori e del progettista, sono stati realizzati al di fuori delle previsioni di progetto e non rientrano neppure tra le modifiche non sostanziali tardivamente comunicate agli Enti con nota n. 294 del 1 ottobre 2010; lo stesso collaudatore non fa menzione dei suddetti dreni nel certificato di collaudo".

In merito ai dreni, da queste altre frasi emerge quanto di seguito riportato:

“Peraltro non appare immediato classificare come variante non sostanziale la realizzazione dei dreni in parola. Non è possibile escludere che lo scivolamento sia da correlare anche alla presenza dei dreni realizzati lungo la parete. La verifica delle cause dello scivolamento dell'argilla potrà infatti essere effettuato solo con la rimozione dei teli sintetici e dell'argilla stessa”.

Dopo di che, la diffida della Provincia, prosegue indicando una serie di obblighi a cui la Geo Nova Spa doveva adempiere e, collegato a questo, si segnala anche quest'altra frase:

“Si chiede al controllore indipendente di trasmettere una relazione a questo settore, al Dipartimento ARPAV di Verona, alla Regione Veneto ed al Comune di Sommacampagna, sugli interventi effettuati dalla ditta”.

La lettera della Provincia si conclude con un'avvertenza, questa:

“Non si procede con la contestuale sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria in quanto lo scivolamento di cui alla presente diffida si è verificato sul lotto 2, non autorizzato al conferimento”.

In realtà come ampiamente dimostrato nelle NOTE AA e BB, nel lotto 1, **da più di un mese, era già in atto un “collassamento”** e casualmente appena ricevuta questa diffida, l'esistente “collassamento” già presente sulla parete Sud (all'interno del lotto autorizzato al conferimento dei rifiuti) **è stato nascosto ricoprendolo di rifiuti.**

Si chiede pertanto che l'intera area della discarica **venga posta di nuovo sotto sequestro cautelativo**, non solo per le motivazioni esposte nei FATTI immediatamente precedente a questo, ma soprattutto perché come segnalato nei **FATTI 11° e 12°** sul ripristino del collassamento della pare-

te Sud lato Ovest accaduto prima del 16 maggio 2011, come ben evidenti nelle NOTE AA e BB, non si è ancora intervenuto, **con l'aggravante che non solo quel collassamento è mai stato ripristinato, ma è stato ricoperto dai rifiuti nel tentativo di nascondere senza segnalarlo alle autorità preposte ai controlli e alle verifiche.**

20° FATTO: Lettera del 3 Agosto 2011 del Responsabile del procedimento su Carta intestata del Comune ma con firma congiunta del Direttore dei Lavori.

Solo in data 3 Agosto 2011 - due giorni dopo le foto del 1 Agosto 2011, dove nella NOTA AA ho evidenziato che il collassamento sulla parete sud lato ovest era stato ricoperto dai rifiuti - con lettera intestata del Comune il Geom. Lorenzo Gaspari, nella doppia veste di Responsabile del Procedimento e di Direttore dei Lavori comunica che vi sono stati dei collassamenti sulla parete sud, nel lotto 1, dove era già in esercizio la discarica.

Dopo tre mesi dall'inizio del collassamento e dopo tre mesi che nel lotto 1 era iniziato il conferimento dei rifiuti il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei lavori si accorgevano che c'era un collassamento sulla parete sud, ma questa volta in due punti, sia a est che a ovest della parete.

Collassamenti avvenuti nonostante alla base della parete fosse stato realizzato un terrapieno di sostegno, **costruito utilizzando i rifiuti che avevano già coperto il precedente collassamento senza prima risanarlo**, ne alla base della parete, ne sul fondo della discarica.

Non è noto al sottoscritto se la denuncia del collassamento evidenziato nella lettera del geom. Lorenzo Gaspari, questo abbia evidenziato **il precedente collassamento**, che era già preesistente al di sotto dei rifiuti.

Si chiede pertanto che l'intera area della discarica **venga posta di nuovo sotto sequestro cautelativo**, al fine di appurare lo stato del fondo della discarica e la base della parete e la conseguente integrità dello strato di impermeabilizzazione che dovrebbe impedire inquinamenti della falda e contemporaneamente si chiede sia accertato se da parte dei vari responsabili siano stati commessi reati penalmente perseguibili.

21° FATTO: Diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del lotto 1, della Provincia del 4.8.2011 inviata alla Geo Nova SpA per inottemperanza alle prescrizioni autorizzative e per ripristinare l'impermeabilizzazioni.

Dopo tre mesi che nel lotto n. 1 pur in presenza di un collassamento come descritto e ricordato nel FATTO 11 e 12 e nelle NOTE AA e BB, veniva effettuato il conferimento dei rifiuti, la Provincia di Verona, sospende l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del lotto 1.

Se dopo tre mesi dall'inizio del collassamento, né il Direttore dei Lavori del primo stralcio, né il Responsabile del Procedimento (lo stesso geom. Lorenzo Gaspari) né il Controllore indipendente esterno, né il Direttore dei Lavori successivi al primo stralcio, né i Collaudatori, si sono accorti che non solo era in già atto il collassamento, e che questo quindi non era stato segnalato ed anzi è stato **nascosto sotto i rifiuti**, credo che questo basti ad evidenziare – con relative indagini per accertamenti di reati – che quando il “controllore” coincide con il “controllato” non solo vi è una palese conflitto d'interessi, ma i controlli... o sono carenti... o sono inesistenti. Nella diffida della Provincia (del 4.8.2011) e contestuale sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio per inottemperanza alle pre-

scrizioni autorizzative della discarica di rifiuti si evidenzia un particolare paragrafo come sotto riportato:

“Con nota del 3 Agosto il Comune di Sommacampagna ha comunicato di aver preso visione “di altri due cedimenti dell’argilla sulla scarpata sud del lotto 1 in esercizio, durante un sopralluogo a cui erano presenti anche l’ispettore di P.G. Cristini e i CTU Vergano incaricati dalla Procura della Repubblica di Verona”.

Del documento citato va evidenziata anche quest’altra frase:

“La ditta deve altresì provvedere alla immediata messa in sicurezza dei rifiuti presenti in discarica ed alla prosecuzione di tutte le operazioni di presidio ambientale”.

Considerato che un primo collassamento della parete, con scivolamento dell’argilla era già evidente dalle foto allegate alla segnalazione della Polizia Giudiziaria del 16 Maggio 2011, **si chiede perché quel collassamento non è stato denunciato, si chiede il perché quel collassamento è stato ricoperto dai rifiuti** e se si segnala che quel collassamento alla base della parete **non è stato risanato** e sotto i rifiuti nel frattempo depositati sopra quell’area, **esiste un potenziale pericolo che va risolto ed eliminato**.

Si rievdenzia e si risegnala questa grave situazione soprattutto perché quanto accaduto **non è stato segnalato alla Provincia** e quest’area della base della parete sud, lato ovest, **non è stata mai risanata**.

Si chiede pertanto che venga accertato se siamo in presenza di altri eventuali reati che siano iscrivibili a questi responsabili dei controlli, con particolare attenzione alla doppia responsabilità del Geom. L. Gaspari.

22° FATTO: Richiesta di riesame del verbale dell'ARPAV del 18.8.2011 e degli allegati allo stesso.

Nel verbale dell'ARPAV, si richiamano le varie prescrizioni contenute nella diffide emesse dalla Provincia di Verona in data 28 Luglio e 4 Agosto 2011 della quale verbale (di cui comunque si richiede il riesame e la riletura completa) si evidenzia la seguente frase:

“Si rimane in attesa del progetto della ditta Geo Nova, che dovrà analizzare approfonditamente le carenze evidenziate in sede progettuale e/o realizzative della discarica, proponendo correttivi tecnicamente adeguati”.

E collegata a questa prima frase si evidenzia anche quest'altra frase:

“Inoltre, come rilevato dalla Provincia di Verona nei due provvedimenti di diffida sopra richiamati, i dreni di ghiaia presenti al di sotto dell'impermeabilizzazione spondale sono stati realizzati al di fuori delle previsioni di progetto; lo stesso collaudatore non fa menzione dei suddetti dreni nel certificato di collaudo delle opere di allestimento”.

Collegate alle prime frasi qui riportate, si evidenzia anche quest'altra:

“Non sembra immediato classificare come variante non sostanziale la realizzazione lungo la parete dei dreni in questione, e non è possibile anzi escludere che lo scivolamento in più punti di parte dell'impermeabilizzazione sia ricollegabile a tali interventi non autorizzati”.

Verbale redatto dall'ARPAV che poi così si conclude:

“Si comunica pertanto che a carico della Ditta in oggetto nella persona del legale rappresentante, si ipotizza la seguente violazione di legge: avere realizzato una modifica progettuale senza aver effettuato la dovuta co-

municazione prevista dall'art. 29 nonies, comma 1 del D.lgs 152/2006 e dalla prescrizione n. 14 DGRV 996 del 21.04.2009, violazione accertata in data 09/08/2011".

Allegato al verbale dell'ARPAV vi era anche il verbale di sopralluogo effettuato dall'ARPAV stessa in data 4 Agosto 2011 dove dalle foto 3, 4, 5 e 6 è evidente che è in avanzata realizzazione lo strato di rifiuti depositato alla base della parete sud, le cui intenzioni realizzative, forse quelle di impedire maggiori collassamenti... non ha sortito l'effetto sperato.

Ma da queste foto si evidenzia ancora una volta che **sotto quei rifiuti è stato nascosto il preesistente collassamento** già presente nei tre mesi precedenti e mai segnalato alle pubbliche autorità.

Sotto quei rifiuti e sotto tutti gli altri rifiuti continuamente depositati fino ad oggi nel primo lotto, **ancora esiste una reale situazione di pericolo di tenuta della impermeabilizzazione** che come denunciata nei FATTI precedenti **ad oggi non è stata ancora risanata.**

La decisione del Direttore dei Lavori (Geom. Lorenzo Gaspari) convalidata dal Responsabile del Procedimento (Geom. Lorenzo Gaspari) confermata dal progettista della Discarica Siberie (Ing. Francesco Colleselli) sicuramente condivisa anche dal Collaudatore in corso d'Opera (Ing. Giuseppe Faccini) e probabilmente sottoposta anche al parere del responsabile PSC della SICEA srl (dott. Sebastiano Strano) – senza segnalarla e senza chiedere le dovute autorizzazioni – ha fatto sì che **la scelta di eseguire dei dreni di ghiaia sulle pareti possa aver peggiorato la già critica situazione di tenuta, integrità e stabilità della parete** della Discarica Siberie amplificando gli effetti delle infiltrazioni d'acqua.

Ricordando che siamo in presenza di un'**opera pubblica**, eseguita con la procedura del **project financing**, dal quale intervento il Comune di Sommacampagna **doveva introitare circa 3,5 milioni di euro ogni anno**, in conseguenza di una carente progettazione e di una pessima realizzazione a seguito della quale sono stati creati dei ritardi al conferimento dei rifiuti, tutto questo ha causato un **enorme danno alle entrate del comune** di Sommacampagna, le cui colpe e responsabilità vanno individuate a partire dalle persone che prima hanno approvato quel progetto e poi hanno realizzato e diretto e controllato i lavori, fino alla data attuale.

Si chiede pertanto che venga accertato se siamo in presenza di altri eventuali reati che siano iscrivibili a questi responsabili dei controlli, con particolare attenzione alla doppia responsabilità del Geom. Lorenzo Gaspari, il quale per la responsabilità come Dipendente Pubblico avrebbe dovuto, per primo e per sempre, tutelare l'interesse della Comunità di Sommacampagna, il suo territorio e la salute della sua popolazione.

23° FATTO: Richiesta di riesame dell'Indagine sulla Discarica predisposta dal Consulente Tecnico dott. Luigi Vergnano.

L'indagine sulla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in loc. Siberie, come elaborata dal Consulente Tecnico dott. Luigi Vergnano, si basa sull'esame dei documenti progettuali approvati con la DGRV 996 del 21 aprile 2009, che è un progetto di finto recupero ambientale che è caratterizzato da una grave carenza progettuale, visto che nelle fasi della procedura di V.I.A. non è stata valutata ed esaminata la grave criticità del sito e che, l'intorno agricolo della progettata discarica era soggetto a **esondazione e allagamento** causa irrigazione a scorrimento per immersione.

Una situazione **già critica**, quella conseguente alla irrigazione a scorrimento per immersione, **aggravata e peggiorata** dal fatto che lo strato impermeabile d'argilla non è stato steso e compattato su una **formazione geologica naturale** ma è stato steso – sulle pareti – su un “**terreno di riporto**” che essendo costituito da fango, limo e terreno vegetale, se imbevuto d'acqua tende a trasformarsi in sostanza fangosa perdendo così tutte le caratteristiche di portata e di stabilità a seguito di “normali” eventi meteorologici e/o naturali, **compreso anche ad gli eventi sismici eventi naturali**, che non dovrebbero creare alcun problema ad una discarica.

Per i motivi suesposti e per i **FATTI** come descritti fino a questo momento “**l'Indagine sulla Discarica predisposta dal Consulente Tecnico dott. Luigi Vergnano**” andrebbe rivista e riscritta in ogni capitolo per le motivazioni come sotto esposte evidenziando il “**terreno di riporto**”.

La “**PREMESSA**” va rivista anche in considerazione dei FATTI suesposti ma soprattutto va rivista riesaminando la questione del “**terreno di riporto**” che caratterizzano quelle pareti, fino ad arrivare, con certezza assoluta alla **formazione geologica naturale** quella ancora intatta e mai interessata da attività di escavazione.

Il capitolo “**3 – INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO DEL SITO**” va anche questo rivisto per le motivazioni a sostegno della rivisitazione della “**PREMESSA**” come sopra indicate.

Rivista e rivalutata, idem come sopra anche per il capitolo: “**4 – DISCARICA SIBERIE – DLGS 36/2003**”.

In merito poi al capitolo: “**5 – CARATTERISTICHE DELL'ARGILLA**”, si ricorda che questa era già stata depositata in discarica ancora a partire dal

settembre 2009, molto prima del suo utilizzo e poi valgono le stesse motivazioni per i precedenti capitoli come già sopra segnalate.

Il capitolo "6 – FRANAMENTI SCARPATE DISCARICA SIBERIE" in particolare per gli aspetti come segnalati nei **FATTI** relativi al "collassamento" sulla parete Sud lato Ovest andrebbe aggiornato con le informazioni e le segnalazioni come descritte nel presente documento e ovviamente rivalutate e riesaminate la questione del "terreno di riporto" che caratterizzano quelle pareti, fino ad arrivare, con certezza assoluta alla **formazione geologica naturale.**

Per ovvi motivi, anche il capitolo: "7 – CONCLUSIONI E RISPOSTA AL QUESITO" andrebbe rivisto, riscritto e ri-aggiornato.

Considerazioni a parte e molto più dettagliate meriterebbe il documento definito: "ALLEGATO 3 - "OSSERVAZIONI SUL PROGETTO GEO NOVA – RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA DISCARICA", ma fino ad oggi, il sottoscritto **non è ancora riuscito ad ottenere accesso agli atti**, atti che in parte dovrebbe ottenere nei prossimi giorni, dopo reiterati e infruttuosi tentativi durati mesi, e solo ora, dopo che in data 23 Ottobre 2012, dalla Provincia di Verona ho ricevuto una lettera datata 19.10.2012 prot. 111962 con la quale mi viene **concesso un accesso agli atti, anche se solo parziale**, ai documenti depositati in Provincia e relativi alla Discarica Siberie.

Si chiede pertanto che venga rivista, corretta ma soprattutto ampliata l'indagine assegnata al Consulente Tecnico dott. Luigi Vergnano alla luce dei FATTI sin qui esposti a partire inderogabilmente che venga accertato anche con **profondi sondaggi sulle pareti**, qual è l'esatta struttura, na-

tura e qualità di tenuta delle pareti della discarica, la loro caratteristica e composizione, con dei sondaggi e delle indagini che abbiano da attraversare per intero il “**terreno di riporto**” che caratterizzano quelle pareti, fino ad arrivare, con certezza assoluta alla **formazione geologica naturale** quella ancora intatta e mai interessata da attività di escavazione.

24° FATTO: Lettera ARPAV del 31 maggio 2012 – Esiti del sopralluogo effettuato il 15 Maggio 2012.

Facente parte ai diversi documenti ai quali ho avuto accesso in merito al procedimento Penale oggetto della presente, per ultimo segnalo la Lettera ARPAV del 31 maggio 2012, che riporta gli Esiti del sopralluogo effettuato il 15 Maggio 2012 dove anche dal quale, si evince che **non vi è stata alcuna indagine relativa alla situazione del “collassamento” della parete sud lato ovest** che ancora ad **oggi risulta ricoperto dai rifiuti**, mai verificato e quindi **nemmeno mai risanato**.

Di questo documento si evidenziano delle frasi che meritano attenzione in particolare al come sono stati realizzati i lavori di ripristino delle scarpate.

*“... i lavori sono iniziati i primi di maggio, e sono consistiti nella **rimozione dell’argilla ammalorata**, la quale **è stata sostituita con terreni idonei**, come riportato nel punto 6 dell’all. A della DGRV n. 332 del 6.3.2012”.*

1^ DOMANDA: “quali sarebbero questi – terreni idonei - ?


L’altra frase che merita una particolare attenzione è la seguente:

*“In foto 5 è visibile la presenza di un’**opera di consolidamento al piede della scarpata** ubicata sul lotto 2°, come sottolineato dal geom. Gaspari, tale intervento rientra tra quanto previsto dall’art. 11 del Disciplinare Descrittivo (A8) al Progetto Definitivo, dove viene riportato che: “Le scarpate*

dovranno essere realizzate con l'assetto previsto dal progetto in condizioni tali da assicurare la **stabilità al pendio a discarica vuota e piena, anche in condizioni sismiche**, sia a medio che a lungo termine. Ove necessario ai fini di conferire all'opera condizioni di stabilità a lungo termine, dovranno essere eseguiti **lavori di consolidamento delle scarpate** mediante modalità da concordarsi con la D.L.”.

2^ DOMANDA: “Se serve questa opera di consolidamento, o... il progetto sottoposto a VIA era sbagliato, o... il materiale di riporto con cui è stata risagomata la parete non è idoneo... ne in caso di infiltrazioni d'acqua e tanto meno in presenza di azioni sismiche, che sarebbero deleterie nel caso la discarica fosse stata riempita?”

In merito ai lavori di ripristino delle pareti nel lato sud est, va prima ricordato quanto ripreso l'8 maggio 2012, come sotto riprodotta.



Come si vede nella foto riportata nella pagina precedente, i lavori di ripristino sulla sponda sono stati eseguiti solo nella parte della parete che sporge sopra la superficie che era stata riempita di rifiuti e nel verbale di sopralluogo dell'ARPAV non è stato descritto se è stato risanato il collassamento che, dall'agosto 2011, risulta essere stato nascosto sotto i rifiuti ed in merito a questo aspetto si segnala quanto riportato nel verbale:

“Dalla foto 12, come confermato dal geom. Gaspari, è visibile una imperfetta stesura del telo ed una riduzione della pendenza al piede della sponda ripristinata, dovuta all'aumentato spessore dell'argilla di impermeabilizzazione nella parte bassa della sponda, che non è stato possibile rimuovere del tutto per la presenza dei rifiuti conferiti prima dello scivolamento”.

3^ DOMANDA: E se i rifiuti fossero stati depositati dopo un già avvenuto collassamento (vedi lato sud ovest) chi ha verificato l'integrità dell'impermeabilizzazione che è nascosta sotto quei rifiuti?

Sempre dal Verbale di sopralluogo dell'ARPAV in merito alla parete sud lato ovest (e relativo collassamento) si riportano le seguenti frasi:

*“Come riportato dai tecnici presenti al sopralluogo, le operazioni di rimozione dell'argilla ammalo rata risultavano in via di ultimazione, cioè **era stato raggiunto il “terreno naturale (alluvioni ghiaiose sabbiose)”** posto alla base dello strato di argilla, **come previsto al punto 6 dell'Al. A della DGRV 332 del 06.03.2012**”.*

Ora leggiamo per intero il punto 6 dell'Allegato alla DRGV 332/2012:

*“La **bonifica dei settori ammalorati** del pacchetto di impermeabilizzazione lungo le pareti Est e Sud della discarica **dovrà comprendere an-***

che l'asporto di eventuali materiali a granulometria fine posti al di sotto del piano di posa dello strato di argilla, fino al raggiungimento del terreno naturale (alluvioni ghiaioso sabbiose). L'estensione areale degli interventi dovrà raggiungere almeno 1,0 m oltre al limite delle zone interessate dagli smottamenti, con l'asporto dei materiali ammalorati e sostituzione con terreni idonei, come da specifiche di progetto, come modificate dalla variante in corso d'opera presentata dalla Ditta con nota n. 294 del 01 ottobre 2010". E ricordato questo, il verbale prosegue poi con questa altra segnalazione: *"Come si evince dalla foto 17, l'esame visivo del piano di posa dell'argilla evidenzia la presenza di **materiale apparente rimaneggiato e non di terreno naturale (alluvioni ghiaiose sabbiose)**, dato confermato anche dal geom. Gaspari".*

Se c'era una persona titolata a confermare che sotto l'argilla **non c'era** il "terreno naturale (alluvioni ghiaiose sabbiose)" questi era proprio il Geom. Lorenzo Gaspari, il quale, in qualità di Direttore dei Lavori aveva diretto i lavori di risagomatura delle pareti utilizzando il **materiale di riporto** che era già presente sulle pareti dell'ex cava e cioè limo e fanghi della lavorazione della ghiaia... **mescolato con del terreno vegetale.**

Solo per il contenuto di quanto riportato in questa frase dove si segnala **una grave violazione al punto 6** delle prescrizioni contenute nell'allegato A della DGRV 332/2012... i lavori dovevano essere subito fermati.

4^ DOMANDA: **"Perché pur in evidente violazione del punto 6 dell'allegato A alla DGRV 332/2102, il Geom. Lorenzo Gaspari responsabile del procedimento non ha provveduto a segnalare alle autorità quanto riscontrato e certificato sul verbale dell'ARPAV?"**

In merito al “collassamento” della parete Sud Ovest, che ricordo era già avvenuto prima che questo fosse stato ricoperto di rifiuti, come segnalato ai FATTI 11 e 12 e con le NOTE AA e BB del presente documento, anche dalle foto riprese dall'ARPAV appare evidente che viene “risanata” (senza mai arrivare al “**terreno naturale (alluvioni ghiaiose sabbiose)**”) e quindi in violazione del punto 6 delle prescrizioni dell'allegato A della DGRV 332/2012, ripeto, appare evidente che viene “risanata” solo la parte superiore all'ammasso di rifiuti che erano stati posti sulla base della parete per coprire il “collassamento” già preesistente tre mesi prima e mai segnalato, se non dopo tre mesi, **ma solo per la parte che visibile sopra i rifiuti.**

5^ DOMANDA: “**Perché, ora, il Geom. Lorenzo Gaspari responsabile del procedimento, non ha chiesto il risanamento dell'intero collassamento, compreso quello che era stato occultato e non segnalato?**”


NOTA CC: Foto eseguite il 14, 24 e 26 Aprile 2010

26 Aprile 2010



Da questa foto del 26 aprile 2010 appare evidente – ed era noto da subito - che nella discarica vi sono infiltrazioni d'acqua dalle pareti e, dal colore dell'acqua rimasta sul fondo, è evidente che le pareti contengono fango.

“terreno di riporto”




26 Aprile 2010

“terreno naturale (alluvioni ghiaiose sabbiose)”

“terreno naturale (alluvioni ghiaiose sabbiose)”

“terreno di riporto”




14 Aprile 2010

“terreno di riporto”

Il “**terreno naturale (alluvioni ghiaiose sabbiose)**” ha un colore “sabbia chiaro” e non cambia mai di colore se viene a contatto con l’acqua, men-


tre il “**terreno di riporto**” ha un colore “fango scuro” se bagnato e un colore “fango chiaro” quando poi si essica e se per risagomare la pendenza delle parete, la ghiaia scavata alla base viene riportata alla sommità della parete, questa non cambia colore, modifica di colore che c'è quando si utilizzano fanghi-limo della lavorazione della ghiaia, mescolati con terreno vegetale ad uso agricolo, come ben evidente nella foto del 14 aprile 2010.



Era necessario scrivere questa NOTA prima di segnalare quanto riportato nel verbale dell'ARPAV relativo alla parete Ovest, di cui la sopra immagine sopra riportata evidenzia la struttura quella di “**terreno di riporto**” e quella di “**terreno naturale (alluvioni ghiaiose sabbiose)**”. Diversi ???.

Il sottoscritto tramite www.vivicaselle.eu aveva segnalato, che se avessero usato la metodologia del *jet grouting* anche sulla parete ovest dove lo

spessore del “**terreno di riporto**” era ben maggiore delle altre pareti, tutta la parete sarebbe collassata ancora peggio delle pareti est e sud, perché se avessero iniettato acqua ad altra pressione nel “**terreno di riporto**” questo si sarebbe sciolto e... tutta la parete sarebbe collassata.



Poi nonostante che fossero evidenti sollevamenti anche del fondo della discarica, l'ammaloramento sottostante non è stato risanato ed è stato ricoperto da uno strato di ghiaia come è ben evidente in questa altra foto.

Sollevamento del fondo della Discarica



Invece di risanare la base della parete e il fondo della Discarica, come già avvenuto sulla parete sud lato ovest (NOTA AA e BB) il tutto è stato ricoperto, risanando poi solamente la parte superiore della parete quella oltre il materiale di riporto accumulato alla base stessa, per impedire altri e ancora ben maggiori “collassamenti”, poi comunque verificatesi, perché iniettare acqua ad altra pressione nel “**terreno naturale (alluvioni ghiaiose sabbiose)**” si può anche tentare di impedire delle altre infiltrazioni d’acqua, ma iniettare acqua ad altra pressione in un “**terreno di riporto**”, si peggiora la situazione perché questo terreno si scioglie e **non vi è assoluta garanzia di continuità del diaframa** realizzato con il jet grouting.

Dal verbale dell'ARPAV relativo alla parete ovest si evidenzia questo:

“Dal rilievo fotografico è evidente l'entità del fenomeno gravitativo che ha coinvolto tutta l'impermeabilizzazione. In foto 21 è visibile la realizzazione di una opera di consolidamento al piede della sponda e che si estende per tutto il lato frana fino al lotto 2”.

Questa non è un'opera di consolidamento, ma un vano tentativo di impedire altri collassamenti, che comunque sono già avvenuti e sono stati nascosti proprio da quella che viene definita opera di consolidamento, **che è stata realizzata con la stessa intenzione quella di coprire e nascondere quanto già avvenuto sulla parete sud ovest ancora nel 2010.**

Il tentativo di coprire i collassamenti con il riporto di materiale ghiaioso (nel 2012) e, peggio, di riporto di rifiuti (nel 2010) credo che debba essere valutata nella sua maggiore gravità, visto che sotto quel materiale di riporto, che ha nascosto il “collassamento”, non è stata eseguita alcuna verifica dello stato di tenuta dell'impermeabilizzazione e/o di ripristino.

Utilizzare la tecnica del jet grouting in un terreno di riporto avrebbe aumentato i danni e questo è, in parte, confermato da questa altra frase.

“Come riferito dal geom. Gaspari, i collassamenti delle impermeabilizzazione della sponda ovest Lotto 1° così come quelli evidenti, anche se coperti dai teli HPE, in corrispondenza del Lotto 2°, sono conseguenti alla realizzazione del diaframa in Jet-Grouting a causa delle notevoli pressioni alle quali è stata iniettata la miscela cementizia”.

Iniettare la miscela cementizia nel “**terreno naturale (alluvioni ghiaiose sabbiose)**” si potrebbero ottenere risultati migliorativi, ma se si inietta la miscela cementizia nel “**terreno di riporto**”, succede un disastro e non vi

sarà mai la certezza di continuità sul diaframa così realizzato, facendo sì che non vi sarà mai la **garanzia contro nuove infiltrazioni d'acqua**, che anche sulla parete ovest, prima del jet-grouting, avevano già creato collassamenti alla parete come certificato dal verbale dell'ARPAV.

Nelle conclusioni del verbale dell'ARPAV si dichiara poi questo:

*“Da quanto verificato visivamente durante il sopralluogo del 15.02.2012 risulta evidente che i movimenti che hanno riguardato le argille dell'impermeabilizzazione non possono essere definiti come scivolamenti localizzati e di entità modesta, bensì come un **evento generalizzato presente in tutti lati allestiti**; si ritiene pertanto che necessiti una **verifica delle condizioni geotecniche in cui si trovano le argille** ad di sotto dei teli non rimossi, nelle zone considerate stabili, non interessate dai movimenti”.*

Nelle conclusioni si prosegue poi con questa altra determinazione:

*“La causa principale del franamento dell'argilla è da **imputare all'irrigazione per scorrimento delle coltivazioni limitrofe**, a parere degli scrittori, **non è possibile escludere ulteriori criticità di tipo progettuale o realizzativo**”.*

Anche questo verbale è inficiato da una grave carenza, in quanto si presume e si dà per scontato che sotto l'argilla depositata sulle pareti vi sia **“terreno naturale (alluvioni ghiaiose sabbiose)”** e che quindi questa l'argilla abbia da essere sostenuta e da poggiare su una **“formazione geologica naturale”** (che esiste solo su una piccola porzione alla base della parete) quando in realtà la quasi totalità dell'argilla è stata depositata su “terreno” di riporto, spesso alcuni metri, costituito da fango e limo di lavorazione della ghiaia e dallo scotico del terreno agricolo.

Un miscuglio di materiali eterogenei, “*stabili*” quando sono secchi, che però se arrivano ad essere *interessate da infiltrazioni d’acqua conseguenti a irrigazione ad immersione per scorrimento... tendono a liquefarsi e si trasformano in una massa instabile e fangosa, per cui la sovrastante argilla, collassa, scende a valle della parete e si insinua anche sotto il fondo della discarica creando una situazione estremamente critica e pericolosa.*

I punti di criticità indicati con le lettere: A, B, C, e D nella pagina conclusiva del verbale dell’ARPAV andrebbero rivisti valutando il fatto che la Discarica non è stata realizzata (almeno per le pareti) su “**formazione geologica naturale**”, ma è stata realizzata su “**terreno di riporto**”.

Verbale dell’ARPAV che poi così si conclude:

“Infine si coglie l’occasione per sottolineare che, ogni intervento che si propone di realizzare per il ripristino dell’impermeabilizzazione delle scarpate franate, deve tendere a contrastare le cause e non ad eliminare semplicemente gli effetti del fenomeno di instabilità”.

Un progetto di Discarica Pubblica, da realizzarsi con il Project Financing, approvato a seguito di una procedura di VIA autorizzata con DGRV 996-2009 che è stato **modificato “sostanzialmente”** ed è stato autorizzato con DGRV 332/2012, senza nemmeno la richiesta di verifica di assoggettabilità (screening) perché nel primo progetto **non avevano valutato** che la discarica veniva realizzata in un’area soggetta ad **irrigazione a scorrimento per immersione** e non era stato valutato che la discarica non sarebbe stata realizzata su una “**formazione geologica naturale**”, ma che stata realizzata (almeno sulle pareti) su “**terreno di riporto**” che ha così ampliato i fenomeni conseguenti alla tipologia d’irrigazione.



PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente

Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche

Pagina 1/3

RACCOMANDATA A.R.

e, p.c.

Al sig. Beniamino Sandrini
Via del Fante, 21
37066 Caselle di Sommacampagna (VR)

Al dirigente della Direzione regionale tutela
dell'ambiente
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 VENEZIA
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona
dell'A.R.P.A.V.
Via Dominutti, 8 – 37135 VERONA
PEC: dapvr@pec.arpav.it

Al comune di Sommacampagna
Piazza Carlo Alberto, 1
37066 SOMMACAMPAGNA (VR)
PEC: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

All'Ufficio Relazioni con il Pubblico
SEDE

Oggetto: Riscontro alla nota del 08/10/2012. Discarica di Sommacampagna, in località Siberie, gestita dalla società Geo Nova S.p.A..

Con nota del 08 ottobre 2012¹ Lei ha richiesto:

- l'annullamento in autotutela della Determinazione provinciale n. 3166/12 del 19/07/2012;
- la consegna-su supporto informatico di tutti i documenti di cui alla nota, protocollo n.

I Acquisita al n. 106818 del 8 ottobre 2012 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. discariche e bonifiche (06232)

indirizzo
responsabile del servizio
responsabile del procedimento
supporto tecnico/amministrativo
telefono
fax
email

Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona
Dr. Luigi Sansoni
Dr. Fabio Furlan
Geom. Graziella Canteri
045/9288813 – 045/9288287
045/9288876
provincia.verona@cert.ip-veneto.net

rif. protocollo n.

codice fiscale 00654810233
partita IVA 00654810233

allegati n.
file Riscontro Sandrini
4.odt





PROVINCIA DI VERONA
Settore ambiente
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche

Pagina 2/3

92675 del 31/08/2012;

- l'avvio di una serie di verifiche e di controlli sulla violazione di VIA nelle DGRV 996/2009 e 332/2012.

Si ribadisce che attualmente non risultano agli atti fatti nuovi che possano determinare l'immediato annullamento in autotutela della determinazione n. 3166/12 del 19/07/2012. L'unico fatto nuovo è però costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V°, n. 4221 del 25/07/2012 che stabilisce, per altro impianto di gestione rifiuti, che la Provincia di Verona è incompetente a disporre la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Veneto avendo esclusivamente funzioni di controllo e di accertamento secondo il disposto dell'art. 5 bis della legge regionale del Veneto n. 33/1985. Secondo il Consiglio di Stato il rilascio, il diniego o il ritiro di atti autorizzatori per gli impianti come quello in questione, ricadono nei poteri regionali ai sensi degli allegati alla stessa legge regionale 33/1985.

Per quanto riguarda l'accesso agli atti richiesto da Lei allo scrivente Settore si prende atto della Sua rinuncia a visionare preventivamente la documentazione di cui questo settore ha permesso la visione con nota n. 102983 del 28/09/2012. Si prende quindi atto che la Sua iniziale richiesta di accesso agli atti si è trasformata ora in richiesta di rilascio copia su supporto informatico senza alcuna preventiva visione della documentazione presso gli uffici della Provincia di Verona.

Si precisa però che la documentazione che questo settore ritiene possa essere oggetto di riservatezza in quanto facente parte del know how aziendale, come del resto tutta la documentazione progettuale per l'intervento di sistemazione delle pareti dei lotti 1 e 2 di discarica, non è stata resa disponibile al pubblico per eventuali osservazioni di chiunque in quanto la procedura seguita dalla Regione Veneto per l'approvazione di tale progetto, pur a seguito di una valutazione tecnica e di un parere della Commissione VIA regionale, non è stata quella prevista dalla normativa in materia di VIA in quanto considerata dalla Regione Veneto una variante sostanziale anche se non una variante sostanziale ai fini della normativa in materia di VIA.

La consegna della sola documentazione di cui alla nota provinciale protocollo n. 102983 del 28/09/2012 è pertanto possibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) al piano terra del palazzo di via delle Franceschine, 10 (Verona) previo il pagamento di quanto dovuto in base alla deliberazione di giunta provinciale n. 241 del 22/11/2007.

Tale deliberazione prevede che il costo per il rilascio di copie di documentazione su supporto informatico contenuto nell'archivio corrente è di 5,00 euro per ogni CD/DVD contenente fino a nr. 3 file e di 10,00 euro per ogni CD/DVD contenente 4 file e oltre. Nel suo caso le verrà consegnato a mano, previo pagamento di quanto dovuto (10,00 euro), un CD contenente più di 4 file.

Gli orari di apertura al pubblico dell'ufficio URP sono i seguenti:

- lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00;
- martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Si ribadisce, ulteriormente, che le eventuali ulteriori contestazioni sulle procedure di approvazione della discarica in oggetto, sulle successive procedure per l'autorizzazione provvisoria e sulle successive procedure per l'approvazione dell'intervento di ripristino delle funzionalità della



PROVINCIA DI VERONA
Settore ambiente
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche

Pagina 3/3

impermeabilizzazione della discarica vanno rivolte direttamente alla Regione Veneto quale ente competente in materia (che però non compare mai fra gli enti in indirizzo nelle Sue note).

Distinti saluti.

Il Dirigente
Carlo Poli



Da quando, *casualmente*, perché non sottoposto a procedura di VIA e/o di screening, il sottoscritto ha appreso che il **progetto della discarica era stato modificato**, per settimane e mesi il sottoscritto ha tentato di poter avere accesso agli atti di quanto poi è stato autorizzato con DGRV 332-2012, e se da parte del Comune di Sommacampagna, in particolare da parte del Dirigente Ufficio Ecologia questo accesso agli atti della modifica sostanziale del progetto originario, **mi è sempre stato negato**.

Ma da parte della Provincia, dopo almeno 4/5 raccomandate, solo l'altro ieri, 23 Ottobre 2010, il sottoscritto ha ricevuto una raccomandata datata 19.10.2012 prot. 0111962, dove finalmente mi è stato concesso di poter avere **accesso, se pur "parziale" agli atti**, per questa decisione:

*"Si precisa però che la documentazione che questo settore ritiene possa essere **oggetto di riservatezza in quanto facente parte del know how aziendale**, come del resto tutta la documentazione progettuale per*

*l'intervento di sistemazione delle pareti dei lotti 1 e 2 di discarica, **non è stata resa disponibile al pubblico per eventuali osservazioni di chiunque** in quanto la procedura seguita dalla Regione Veneto per l'approvazione di tale progetto, **pur a seguito di valutazione tecnica e di un parere della Commissione VIA Regionale**, non è stata quella prevista dalla normativa in materia di VIA, in quanto **considerata dalla Regione una variante sostanziale** anche se non una variante sostanziale ai fini della normativa in materia di VIA".*

Che la Commissione VIA approvi una **variante sostanziale** ad un progetto senza le procedure di VIA e/o di screening, prevista dalla normativa in vigore, il sottoscritto, non è a conoscenza se questo sia un reato.

Ma che una Commissione VIA non renda pubblici documenti, con la scusa che **pur essendo una variante sostanziale al progetto**, **non lo è ai fini della possibilità di presentare osservazioni da parte di chiunque** e anche da parte del sottoscritto, tra l'altro persona offesa nel procedimento penale in oggetto, credo debba essere verificato se siamo in presenza di qualche reato da accertare in merito ai comportamenti tenuti dalla Commissione VIA Regionale che con il parere n° 338 del 01.01.2012 allegata alla DRGV 332-2012, ha **approvato una modifica sostanziale al progetto di Discarica Pubblica** da realizzarsi in project financing, che secondo le conclusioni di un'ispezione dell'ARPAV, potrebbe essere definito un: *"intervento che si propone di realizzare per il ripristino dell'impermeabilizzazione delle scarpate franate, deve tendere a contrastare le cause e non ad eliminare semplicemente gli effetti del fenomeno di instabilità"*.

Dopo mesi di solleciti e di scambi di corrispondenza solo ieri al sottoscritto è stato comunicato che potrà avere accesso solo ad una parte degli atti approvati da una Commissione VIA e pertanto anche le considerazioni sin qui espresse sui FATTI come questi sono stati evidenziati in questa opposizione all'archiviazione, **risulta essere carente di informazioni** che avrebbero potuto essere portate a supporto alle notizie come sin qui fornite dal sottoscritto, che comunque anche se in mancanza di queste informazioni essenziali, delle quali non sono ancora riuscito ad averne il possesso, vengono lo stesso portate alla Sua attenzione.

Chi doveva controllare la veridicità dei contenuti del progetto autorizzato con DGRV 332-2012 avrebbe dovuto essere il Responsabile del Procedimento, peccato che questa figura coincida con il Direttore dei Lavori, a seguito della quale Direzione dei Lavori le pareti della Discarica Siberie, poi sono collassate.

Prima di concludere questa lunga esposizione dei fatti – **pur credendo di essere stato lesa nei miei diritti di accesso agli atti di informazioni ambientali** – si rammenta ancora una volta che la Geo Nova (spa o srl) è apparsa sulla scena a seguito di gara per scegliere il “proponente” di un “project financing” per realizzare un’opera pubblica (anche se questa è una discarica di rifiuti) ed è sempre a seguito di gara d’appalto europea che poi la ATI Geo Nova ha ottenuto la concessione poi ha iniziato i lavori per realizzare il Recupero Ambientale dell’ex Cava Siberie.

E in merito all’attore “Geo Nova” nelle varie denominazioni societarie come questa è apparsa sulla scena, si ricorda che - in APPENDICE - sono state riportate altri FATTI, date e considerazioni su quanto accaduto.

Si rimarca e si evidenzia ancora l'estrema difficoltà incontrata dal sottoscritto al fine poter reperire documenti relativi ad una Opera Pubblica, realizzata mediante Project Financing, obbligata alle norme di evidenza pubblica, visto che era la realizzazione di una Discarica di Rifiuti che doveva essere sottoposta a VIA anche nelle sue modifiche sostanziali.

CONSIDERAZIONI FINALI:

Come PREMESSA SOSTANZIALE si vuole ancora segnalare il **concetto ERRATO** che impregna tutto quanto valutato e indagato dall'inizio del procedimento fino alla Corte di Cassazione e cioè che il FINTO Recupero Ambientale, come ideato dagli ex Amministratori - ma VERA Discarica di Rifiuti - sia stata realizzata su una: "**formazione geologica naturale**" o su: "**terreno naturale (alluvioni ghiaiose sabbiose)**", quando, invece, in particolare le pareti della discarica già erano e sono ancora costituite da "**terreno di riporto**", costituito da **limo e/o fanghi di lavorazione mescolati a "terreno vegetale"**, che come noto, è un materiale incoerente, instabile e soggetto a modifiche strutturali e di resistenza, se questo è secco e/o è asciutto e/o è impregnato d'acqua.

Si vorrebbe poi ricordare che non è stato attentamente valutato che siamo in presenza di un'**opera pubblica** realizzata in ***project financing*** eseguita in concessione a seguito di gare d'appalto e pertanto **qualsiasi modifica al progetto originario, non solo va valutata in funzione della V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) ma anche per le conseguenze e ricadute, che questo va a creare sull'esito delle gare già esperite.**

(Esempio: se nella gara d'appalto era previsto un valore dell'eluato e poi, a gara vinta, se ne chiede la triplicazione, è evidente che si sta creando

un indubbio vantaggio “al vincitore”, rispetto agli partecipanti alla gara).

Come più volte sottolineato nelle lettere che il sottoscritto ha inviato alle autorità, sono **innumerevoli le violazioni alla direttiva VIA che ha impregnato questo progetto, con gravi responsabilità da imputare proprio alla Commissione VIA Regionale:** dal mancato coinvolgimento dei Comuni interessati, dalla mancata partecipazione del pubblico, dall'esame delle Osservazioni presentate che sono state” osservate dalla Giunta Comunale” (che non aveva titolo), all'accogliere come veritiere le creative e fantasiose proposte alternative al progetto... e così via, come se alla Commissione VIA Regionale si potesse presentare qualsiasi cosa... tanto poi sarebbe stata approvata comunque e a prescindere.

Ciò che va evidenziato, è che dagli atti reperiti in Procura, non vi è alcuna segnalazione e/o percezione sulle Responsabilità da attribuire al geom. Lorenzo Gaspari in quanto, contemporaneamente, egli è “controllore” per conto del Comune quando svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento ma lo stesso è anche il “controllato”, quando il Geom. Lorenzo Gaspari, svolge l'attività di Direttore dei Lavori al di fuori dell'orario d'ufficio (lavori poi eseguiti male... con gravi danni al Comune e ritardi).

Altro fatto che va ulteriormente evidenziato e che fa comprendere anche perché forse vi sia stata una grave carenza dei controlli, è che dalla documentazione acquisita, non vi è cenno che il Geom. Lorenzo Gaspari svolgendo due incarichi per due entità diverse (Comune e Privato) venga pagato e compensato da due diversi datori di lavoro, in un evidente conflitto d'interesse, quando questi, oltre ad utilizzare: tempo, ore, strutture, mezzi, materiale come dipendente pubblico, lo stesso geom. Gaspari poi

li adopera per suoi fini di interesse privato e di personale tornaconto visto che lavora per la ditta che dovrebbe controllare come dipendente pubblico. Sono da ricordare e da evidenziare le innumerevoli segnalazioni inviate dal sottoscritto a tutti gli enti possibili immaginabili che evidenziavano che la composizione della pareti e gli innumerevoli appelli a considerare l'uso di quel materiale che costituiva le pareti... **prima o dopo avrebbe ceduto** arrecando non solo gravi danni all'ambiente ma creando anche gravi ritardi alla procedura di project financing con gravissime ripercussioni sulle entrate economiche del comune previste dal progetto come approvato. Va continuamente ricordato che essendo il Geom. Gaspari il "controllore" e "controllato" è sempre mancato un oggetto *superpartes*, e anche in occasioni di verifiche da parte dell'ARPAV e della Provincia il geom. Lorenzo Gaspari era sempre nella posizione di **grave conflitto d'interesse**. Serve poi evidenziare che in tutto questo conflitto d'interessi che pregna quanto tutto accaduto nella Discarica Siberie, merita comunque che sia attuato un riesame critico anche i verbali di sopralluogo: ARPAV, Provincia; Polizia Giudiziaria, ecc ecc, proprio per verificare fino a dove il conflitto d'interesse del geom. Lorenzo Gaspari possa essere arrivato, con i risultati poi emersi, quali: collassamenti, ritardi e mancati controlli. Perché un cittadino come il sottoscritto deve essere costretto a segnalare alla Procura della Repubblica, quanto succedeva quasi ogni giorno all'interno del cantiere della Discarica... in particolare quando ebbero ad iniziare i collassamenti delle pareti, quando questo compito spetta e sarebbe di competenza e di responsabilità del Dirigente dell'Ufficio Ecologia e del Responsabile del Procedimento Geom. Lorenzo Gaspari.

* * * * *

Per tutti i motivi sopra esposti, il sottoscritto Beniamino Sandrini

C H I E D E

che l'Ill. mo Signor Giudice per le indagini preliminari, a fronte degli elementi sin qui indicati, voglia disattendere la richiesta di archiviazione formulata in data 20.09.2012 dal Pubblico Ministero all'esito delle indagini relative al procedimento penale di cui in epigrafe, il cui avviso di avvenuto deposito della relativa raccomandata di spedizione è stato ricevuto dallo scrivente in data 15.10.2012, disponendo, ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p., che il Pubblico Ministero stesso proceda a formulare l'imputazione nei confronti di Adami Stefano e di altre 28 persone coinvolti nel procedimento n. 10/013862 R.G.N.R. **e di altre nuove persone eventualmente che nel seguito possano essere state individuate**, nei confronti dei quali possano essere ravvisabili fattispecie di rilevanza penale anche alla luce delle segnalazioni evidenziate con la presente richiesta relativa alla questione "Discarica Siberie".

Con osservanza.

Verona, 25 Ottobre 2012.

Beniamino Sandrini

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

APPENDICE:

Dettaglio per il FATTO n° 2.

Le motivazioni come espresse nel punto n° 2 sono conseguenti al fatto che ad oggi il sottoscritto non ha ancora compreso chi abbia vinto le varie Gare d'Appalto e chi quindi abbia avuto titolo ad eseguire l'intervento e pertanto ancora una volta mi permetto di segnalare alcuni fatti accaduti a partire da una frase riportata nelle Delibera di Giunta n° 318 del 23.12.2004 che recita: *“con nota inviata via fax in data **23/12/2004** la ditta **“Geo Nova S.r.l.”** ha comunicato che con verbale di assemblea straordinaria del **23.10.2001** rep. n. 73724 Notaio Ada Stiz di Treviso, la **Geo Nova S.r.l.** è stata trasformata in **Geo Nova S.p.a.** e successivamente con verbale di assemblea Straordinaria del **21.07.2003** rep. n. 50277 Notaio Giulia Clarizio di Schio (VI), la Società ha variato la propria denominazione e forma sociale in **Geo Service S.r.l.**”*

Domanda: Quali di queste tre ditte ha vinto la gara per la scelta del promotore del project financing?

Nel seguito, si evidenziano alcuni accadimenti nelle loro date e la loro “affinità” a Delibere comunali e/o determine e si evidenzia quanto segue:

In data **5 Luglio 2001**

Con delibera di Giunta Comunale n° 210 si dà avvio la procedura del “recupero ambientale” dell'ex cava.

In data **1 Ottobre 2001**

Scade il termine per presentare le domande di partecipazione al “recupero ambientale” e agli atti della delibera, risultano essere state presentate

nove domande, tra le quali anche quella della: **Geo Nova Srl** che dovrebbe avere la P.IVA 02247980267.

In data **23 Ottobre 2001**

21 giorni dopo la scadenza del termine per presentare le domande, la **Geo Nova S.r.l.** si trasforma in **Geo Nova S.p.a.** (P.IVA 02247980267) con adeguamento del Capitale Sociale e trasformazione da Srl in SpA con questa motivazione: "*in quanto le nuove strategie aziendali e gli investimenti che si prospettano a breve per la società, opportuni ed importanti per lo sviluppo sociale, non consentono il mantenimento dell'attuale forma societaria*". Come se sapessero che avrebbero poi vinto la gara?

In data **25 Ottobre 2001**

Con delibera di Giunta Comunale n° 304 si determinano gli indirizzi della Commissione Esaminatrice.

In data **26 Settembre 2002**

Con delibera di Giunta Comunale n° 263, si individua la proposta ritenuta più rispondente al pubblico interesse e si decide che è la: **Geo Nova s.r.l.** ditta però che nel frattempo, era si era trasformata in una... **S.p.A.**

In data **21 Luglio 2003**

La **Geo Nova S.p.A.** con delibera di Assemblea varia la propria denominazione sociale in **Geo Service s.r.l.** con sede legale in Via Feltrina n° 230/232. (P.IVA 02247980267) e le varie ditte rappresentate da questa partita IVA dovrebbero essere quelle che avrebbero presentato la documentazione per la prima gara d'appalto conclusa il 1 ottobre 2001.

In data **21 Luglio 2003**

Nello stesso giorno viene attuato un “*Trasferimento di proprietà o godimento di azienda*”, Cedente **Geo Service s.r.l** e Cessionario **Geo Nova S.p.A.** costituita il 29 Novembre 2002 ed avente P.IVA 03040550240 (diversa dall'attuale **Geo Nova S.p.A.** con partita IVA 03042400246) che, è ancora diversa dalla precedente **Geo Nova S.p.A.** che ha una partita IVA 02247980267, il cui numero P.IVA ora appartiene alla **Geo Service s.r.l.**

Nota bene: Tutto questo accade dopo che il Comune di Sommacampagna aveva assegnato l'incarico di “promotore” del project financing alla **Geo Nova S.p.A.** con partita IVA 02247980267, ma che poi nel frattempo questo numero di partita IVA appartiene invece alla **Geo Service srl.**

In data **8 Agosto 2003**

Alla CCIAA di Treviso viene comunicato la variazione di denominazione da **Geo Nova s.p.a** a **Geo Service s.r.l.**

In data **24 Settembre 2003**

Viene variato il capitale sociale della **Geo Service S.r.l.** che ora è di 2.080.000,00 euro.

In data **26 Settembre 2003**

Per trasferimento da Vicenza a Treviso nasce una nuova società, che porta ancora il nome di **Geo Nova S.p.A.** sempre con sede legale in Via Feltrina n° 230/232 ma con partita IVA 03042400246.

In data **29 Settembre 2003**

Viene redatto il progetto di fusione mediante incorporazione della **Geo Nova S.p.a.** con P.IVA 03040550240 nella **Geo Nova S.p.a.** con P.IVA 03042400246.

In data **8 Ottobre 2003**

Variazione del capitale sociale della Geo Nova S.p.a. quella con P.IVA 03042400246 che viene deliberato in 15.000.000,00 sottoscritto solo 10.000,00 e versato solo 10.000,00.

In data **13 Ottobre 2003**

Delibera di fusione mediante incorporazione della **Geo Nova S.p.a.** con P.IVA 03040550240 nella **Geo Nova S.p.a.** con P.IVA 03042400246.

In data **24 Novembre 2003**

Variazione del capitale sociale della Geo Nova S.p.a. con P.IVA 03042400246 deliberato 15.000.000,00 sottoscritto 100.000,00 versato 37.000,00.

In data **24 Dicembre 2003**

Oltre alla esecuzione della delibera dell'atto di fusione con Geo Nova S.p.a. c'è la variazione della denominazione precedente di Tuttoambiente S.r.l e c'è la variazione del capitale sociale della Geo Nova S.p.a. deliberato 15.000.000,00 sottoscritto 12.034.900,00 versato 12.022.363,00.

In data **22 Marzo 2004**

C'è una nuova variazione del capitale sociale della Geo Nova S.p.a. deliberato 13.350.000,00 sottoscritto 13.350.000,00 versato 12.416.893,00.

In data **22 Ottobre 2004**

C'è una variazione dell'oggetto sociale della Geo Nova S.p.a.

In data **23 Dicembre 2004**

A seguito di un fax arrivato in data 23 Dicembre 2004, con delibera di Giunta Comunale n° 318 dello stesso giorno... si decide di rimandare la gara al fine di apportare delle modifiche al progetto originario che era stato **vinto dalla Geo Nova S.r.l.** (P.IVA 02247980267) poi diventata

Geo Nova S.p.A. (P.IVA 02247980267) e alla data della presente delibera (come comunicato nel fax) si segnala che questa è **in possesso di altra denominazione sociale: Geo Service s.r.l.** (P.IVA 02247980267).

La delibera in questione... si chiude con questa determina: *di stabilire che, alla luce delle variazioni societarie citate in premessa, la ditta selezionata contestualmente alla presentazione delle modifiche in oggetto debba, ove necessario, adeguare tutte le attestazioni, dichiarazioni e/o autocertificazioni allegato al progetto.*

Dall'esame degli atti depositati in Procura della Repubblica, in particolare quelli elencati e allegati nel **Verbale di sommarie informazioni di persona informata dei fatti dichiarate dal Geom. Lorenzo Gaspari** del 30 Novembre 2011 risultano essere allegati solo i documenti depositati in data 27 settembre 2001 e non le "le attestazioni, dichiarazioni e/o autocertificazioni" che avrebbero dovuto essere presentate dopo la delibera della Giunta Comunale n° 318 del **23 Dicembre 2004**.

Va ricordato che alla data del **23 Dicembre 2004** era già stata costituita anche la **-nuova- Geo Nova S.p.a.** con P.IVA 03042400246 e quindi il problema sollevato dall'ufficio è solo un problema di... "banale" di denominazione societaria o tutto questo "valzer" di modifiche societarie inficia gravemente tutta la procedura di assegnazione dell'incarico, assegnato a seguito di "regolare" gara d'appalto conclusasi il 1 Ottobre del 2001?

Una Gara per individuare il "promotore" del project financing che sarebbe stata vinta dalla ditta Geo Nova srl avente partita IVA 02247980267.

In merito a chi avrebbe vinto la prima gara e cioè una ditta singola, necessita essere verificato perché poi il promotore è diventato una "A.T.I." e

prima di procedere oltre riportiamo pertanto un brano tratto dall'Elaborato "A10 – Descrizione dei Consorziati" dell'ATI, che così recita:

GEO NOVA SpA / GEO SERVICE Srl. Partecipano all'A.T.I. non in qualità di produttore di rifiuti, bensì in qualità di promoter della procedura pubblica di Project-Financing. La società Geo Nova ha inizialmente partecipato come promoter alla gara di Project-Financing indetta dal Comune di Sommacampagna (anno 2001). Nel corso del 2003 Geo Nova ha cambiato la propria denominazione sociale in Geo Service.

Successivamente è stata costituita una nuova società denominata Geo Nova S.p.A., cui Geo Service ha ceduto il ramo d'azienda contenente tutte le proprie attività operative. In conclusione, ad oggi, Geo Nova e Geo Service sono due esistenti società, Geo Service è stata svuotata e Geo Nova ne ha assorbito completamente l'attività.

L'attività di Geo Nova è relativa alla realizzazione e gestione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi, con particolare specializzazione nella realizzazione e gestione di discariche controllate. Attualmente Geo Nova dispone di impianti in Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia e in Polonia. Gestisce anche n. 2 discariche in fase di post-mortem in Provincia di Treviso.

Nell'Ambito dell'A.T.I. proponente questo intervento, Geo Nova è capogruppo mandataria, e ha il compito di realizzare e gestire la discarica, facendosi carico di tutti gli aspetti tecnici, economici, gestionali, amministrativi, e risponde verso terzi per tutte le responsabilità della realizzazione e gestione dell'opera.

In data **13 Gennaio 2005**

C'è una nuova variazione del capitale sociale della **Geo Service S.r.l** deliberato 100.000,00 sottoscritto 100.000,00 versato 100.000,00.

In data **17 Marzo 2005**

Variazione dell'oggetto sociale della **Geo Nova s.p.a.**

In data **7 Aprile 2005**

Con delibera n° 112 di Giunta Comunale veniva approvata la "convenzione" per realizzare la "Discarica" e in questa delibera l'incarico è stato assegnato alla **Geo Service S.r.l** con P.IVA 02247980267.

In data **22 Aprile 2005**

Con delibera n° 132 di Giunta Comunale si determinava: *APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DA PORRE A BASE DI GARA NELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 37-QUATER DELLA LEGGE 109/94 PER LA REALIZZAZIONE CON IL SISTEMA DEL PROJECT FINANCING DEL RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA "SIBERIE".*

E quindi, con questa Delibera si determina quanto segue:

1) Di approvare il progetto preliminare presentato dal promotore, Società **Geo Service S.r.l.**, individuato con le modalità di cui all'art. 37/bis della legge 109/94, da porre a base della gara disciplinata dall'art. 37-quater della legge 109/94 e s.m.i., composto dai seguenti elaborati:... omississ...

2) *...omississ...*

3) *Di ribadire, in conformità alla deliberazione di Giunta Comunale n. 263, del 26/09/2002, esecutiva, che il progetto di cui al punto 1), da porre a base di gara, risponde al pubblico interesse per quanto concerne il recupero ambientale dell'ex cava di ghiaia denominata "Siberie";*

In data **13 Maggio 2005**

Viene pubblicato il bando di gara per la Discarica, e viene determinato che le ditte interessate devono presentare la propria richiesta di essere invitate alla gara, entro il 22/06/2005.

In data **9 Giugno 2005**

Con delibera n° 174 di Giunta Comunale veniva nominata la commissione di gara.

In data **13 Novembre 2005**

Con Determinazione n° 13 sono state approvate le procedure per l'espletamento della licitazione privata.

In data **18 Novembre 2005**

C'è una nuova variazione del capitale sociale della **Geo Service S.r.l** deliberato 10.000,00 sottoscritto 53.300,00 versato 53.300,00.

In data **15 Giugno 2006**

Con Determinazione n° 25 sono state concluse le procedure per l'espletamento della licitazione privata.

In data **15 Novembre 2006**

con determina n° 37 del Servizio Ecologia si dichiara che la GEO NOVA S.p.a. con P.IVA 03042400246 *“risultava aggiudicataria definitiva del recupero ambientale dell'ex cava sita in località “Siberie”... mediante la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata”*.